



V Quaderno
(dell'avvocato)
Paolo Rosa

IL MIO ARCOBALENO

*In questo giorno che annuncia la primavera
con questo sole che scalda il mio cuore
vorrei adesso un pennello
per colorare di gioia i miei sogni
per tingere di rosa le mie giornate
rosso fuoco per spennellare il mio sorriso
senza che nessuno coltivi il dubbio
che la passione sia sfiorita e l'attesa sia finita.
Tingo di azzurro gli occhi miei
affinché annienti le ombre
e cancelli per sempre le tinte nere
che hanno colpito il mio sguardo
di rosso carminio le mie gote
perché il mio volto abbia la luce
appaia e si distingua
come il volto che non conosce maschere
coloro di giallo limone le mie mani
affinché ciò che sfioro
assuma il colore del sole
e ciò che assaporo
mi renda il suo vero gusto
lontano dall' amaro
di quel calice che fui costretta a bere.
Con questo sole
vorrei una tavolozza piena di colori
per lasciare che il mio pensiero
si intinga in un arcobaleno*

*ed ogni sfumatura penetri nel mio cuore
rendendolo multicolore.
Vorrei dipingere la mia vita
con un gioia inaudita
d'amore e di sorriso
vorrei affogare e trasmigrare
nell'arcobaleno dei sogni miei.*

Avv. Giuseppina Abbate (Firenze)

INTRODUZIONE

Per la pausa natalizia, grazie sempre a *Diritto e Giustizia* della Giuffrè Francis Lefebvre, esce, on line, il mio V quaderno di riflessioni, prevalentemente sul versante previdenziale.

Di particolare interesse segnalo il tema della spoliazione legale e le mie valutazioni sul bilancio tecnico di Cassa Forense e sul suo futuro.

Troverete poi i miei commenti alle sentenze del TAR Lazio e Consiglio di Stato che hanno annullato il bando di gara di Cassa Forense per il Servizio di Tesoreria.

In calce troverete, per esteso, tre sentenze della Corte di Cassazione di recente pubblicazione.

Buona lettura e naturalmente **Buone Feste** a tutti.

INDICE

- ❖ Il Dubbio e la Corte dei Conti
- ❖ La previdenza dei giornalisti
- ❖ Illegalità ed ignavia
- ❖ L'incompetenza in previdenza e quota 100
- ❖ La flessibilità vista da un giurista e non da un economista
- ❖ Il VI Report annuale di Itinerari previdenziali sulle casse dei liberi professionisti
- ❖ CNF, doppio mandato e certezza del diritto
- ❖ La riforma francese delle pensioni è lungimirante
- ❖ La ricerca dell'extra rendimento e l'azzardo per gli iscritti alle Casse di previdenza
- ❖ Lo storytelling dei numeri
- ❖ La spoliazione legale e le Casse di previdenza
- ❖ Il Bilancio Tecnico specifico e standard di Cassa Forense
- ❖ La Cassazione rompe il salvadanaio dell'INPS
- ❖ Il glossario in previdenza
- ❖ Non vi è previdenza senza contribuzione
- ❖ Silver e millennial
- ❖ Ecco una soluzione per il problema pensioni
- ❖ Basta querele, diffide e azioni per danni per opinioni espresse nell'avvocatura
- ❖ Cassa Forense vista con i numeri
- ❖ Il 29 novembre a Napoli
- ❖ Siamo in una spirale di impoverimento progressivo
- ❖ L'operazione Poseidone, l'operazione Minerva e la proposta di Legge Serracchiani Viscomi
- ❖ L'ineleggibilità e l'incompatibilità nei social

- ❖ “ARDE” l’avanguardia forense
- ❖ Il futuro di Cassa Forense: speriamo che il mercato regga e che lo spread non faccia brutti scherzi
- ❖ Il servizio di tesoreria in Cassa Forense e la responsabilità del management
- ❖ Gli avvenimenti culturali di questi giorni
- ❖ Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 30421/19; depositata il 21 novembre
- ❖ Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 30571/19; depositata il 22 novembre
- ❖ Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 30670/19; depositata il 25 novembre

PROFESSIONE



PROFESSIONE FORENSE | 30 LUGLIO 2019

Il Dubbio e la Corte dei Conti

di Paolo Rosa - Avvocato

Pareggio di bilancio previsto per il 2021.

La società Edizioni diritto e ragione srl, con sede in Bolzano, è editrice del Dubbio, il giornale voluto dal Consiglio Nazionale Forense, che ne è proprietario, a carico di tutti gli iscritti.

Anche per il 2018 Il dubbio chiude con una perdita d'esercizio di € 645.416,00, in lieve riduzione rispetto al 2017, dove la perdita era stata di € 690.888,00.

Nella nota integrativa si prevede un pareggio di bilancio non prima del 2021, il che significa che le perdite continueranno anche per il 2019 e il 2020.

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza 25.09.2018 – 26.06.2019, n. 17118 ha affermato alcuni principi che qui vado a riassumere.

È pacifica la natura pubblica dei Consigli dell'Ordine e del Consiglio Nazionale Forense. La natura di enti pubblici non economici a carattere associativo è espressamente prevista dal d.lgs. n. 139/2005, art. 6, che stabilisce che gli stessi sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

Peraltro, la natura pubblica di tali enti e l'indubitabile qualificazione pubblica del patrimonio degli stessi è stata già affermata dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 5393/1995.

La rilevanza della natura pubblica del soggetto che gestisce le risorse per finalità pubbliche, al fine che qui rilevano, è stata pure ribadita dalle Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 23860/2012, affermando che in materia di contabilità pubblica attribuita alla Corte dei Conti rientra ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile e, quindi, suppone necessariamente la qualità pubblica del titolare del denaro gestito.

La Suprema Corte di Cassazione ha altresì evidenziato la natura tributaria dei contributi obbligatoriamente versati dai professionisti privati aderenti all'Ordine richiamandosi sul punto Cassazione, Sezioni Unite, n. 1782/2011 riferita propria al Consiglio Nazionale Forense ove si afferma la natura tributaria delle tasse (diritti o contributi) di iscrizione agli Albi relativi all'esercizio di determinate professioni, sottolineando la doverosità della prestazione e il collegamento della prestazione imposta alla spesa pubblica riferita a un presupposto economicamente rilevante, «costituito dal legittimo esercizio della professione per il quale è condizione l'iscrizione ad un determinato albo», con la precisazione che la spesa pubblica è quella relativa alla provvista dei mezzi finanziari necessari all'ente delegato dall'ordinamento al controllo dell'albo specifico nell'esercizio della funzione pubblica di tutela dei cittadini potenziali fruitori delle prestazioni professionali degli iscritti circa la legittimazione di questi ultimi alle predette prestazioni.

E la natura tributaria del contributo annuale previsto a carico degli avvocati, e in favore dei Consigli dell'Ordine di appartenenza, è stata pure ribadita dalle *Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 7666/2017*.

Ne consegue che le risorse acquisite attraverso il versamento del contributo degli associati, lungi dall'aver una mera ed esclusiva finalità privata di autofinanziamento, hanno una prevalente finalità pubblica, in quanto dirette a finanziare il miglior esercizio di funzioni pubbliche assegnate dalla legge agli ordini professionali essenzialmente per la tutela della collettività nei confronti degli esercenti della professione, che giustifica l'obbligo dell'appartenenza all'ordine professionale.

Tale assunto è confermato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 405/2005.

Le Sezioni Unite della Cassazione evidenziano che la rilevanza, ai fini della configurabilità della giurisdizione contabile, relativa al cd. danno erariale, che impone la gestione del patrimonio con criteri rispondenti alla migliore realizzazione dell'interesse pubblico, è stata riaffermata dalle stesse Sezioni Unite con l'ordinanza n. 17748/2016.

Sull'«utilità» del Dubbio, tra gli avvocati le posizioni sono molto diversificate, tra chi lo ritiene un necessario supporto all'avvocatura e chi invece lo ritiene un'inutile spesa a carico degli iscritti, spesa che potrebbe essere destinata ad altre attività di supporto dell'avvocatura.

Ora, se è vero che la scelta discrezionale compiuta da soggetti sottoposti, in astratto, alla giurisdizione della Corte dei Conti è insindacabile, tale insindacabilità non ne comporta però la sottrazione a ogni possibilità di controllo perché l'insindacabilità nel merito sancita dall'art. 1, comma 1, legge n. 20/1994 non priva, infatti, la Corte dei Conti della possibilità di accertare la conformità alla legge dell'attività amministrativa,

verificandola anche sotto l'aspetto funzionale, ovvero in merito alla congruità dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale, o in modo specifico, dal legislatore.

Occorre, dunque, richiamare, quale limite all'insindacabilità delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione, l'esigenza di accertare che l'attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità fra costi e benefici.

Ne consegue che la Corte dei Conti, nella sua qualità di giudice contabile, può verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico (da ultimo Cassazione, Sezioni Unite, n. 10814/2016 e, più recentemente, Corte dei Conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, n. 74/2019 del 03.05.2019).

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 23 AGOSTO 2019

La previdenza dei giornalisti

di Paolo Rosa - Avvocato

L'INPGI ha 12 mesi di tempo per valutare, nell'ambito della propria autonomia, nuove misure di contenimento della spesa e di incremento delle entrate senza rischiare la procedura di commissariamento prevista dalla legge.

L'unica strada percorribile pare essere l'ampliamento della platea degli iscritti.

Il problema dell'INPGI è quello comune a molte altre Casse di previdenza dei professionisti che erogano in prestazioni più di quanto incassano per contribuzione.

Al top, com'è noto, vi è Cassa Forense che, mediamente, incassa 1 ed eroga più di 4.

Tale stato di cose è oggi riconosciuto dalla stessa presidente dell'INPGI, dott.ssa Marina Macelloni, per la quale il trasferimento all'INPS della gestione sostitutiva dell'INPGI **introdurrebbe un elemento asistemico di squilibrio dell'intero impianto previdenziale gestito da detto Ente, che non troverebbe alcuna giustificazione nell'ambito del panorama ordinamentale.**

Dal VI rapporto di Itinerari Previdenziali per il 2019 emerge quanto segue:

"Esaminando il rapporto tra le entrate contributive e la spesa per pensioni, si nota il permanere delle difficoltà della Cassa dei Giornalisti (INPGI) il cui valore pari a 0,70, evidenzia che i contributi versati non coprono le spese per le prestazioni. Poiché a fine 2016 il parametro era 0,77 si registra un peggioramento dovuto al disavanzo tra pensioni e contributi salito a 152,6 milioni di euro a causa della crescita della spesa per pensioni IVS di oltre 25 milioni e alla riduzione di 14 milioni dei contributi per IVS e riscatti/ricongiunzioni. L'INPGI ha però varato una radicale riforma, partita nel 2017 e che, come normalmente succede per i fenomeni pensionistici, svilupperà i suoi effetti gradualmente nel tempo. Riforma che prevede l'allineamento del requisito anagrafico a quello in

vigore per i lavoratori dipendenti per le pensioni di vecchiaia e l'aumento progressivo del requisito contributivo indicizzato all'aspettativa di vita per quelle di anzianità".

Evidentemente la riforma non ha raggiunto lo scopo e ora, di fronte all'ipotesi del commissariamento, le soluzioni da adottare saranno molto drastiche perché erogare in prestazioni più di quanto si riceve sotto forma di contribuzione significa **finanziare le pensioni a debito che viene scaricato sui giovani i quali si troveranno a dover sostenere due pesi, quello per le pensioni già erogate e quello per le proprie pensioni.**

Mi meraviglia che proprio la categoria dei giornalisti non se ne renda conto.

PROFESSIONE



PROFESSIONE FORENSE | 06 SETTEMBRE 2019

Illegalità ed ignavia

Con l'illegalità s'intende andare contro le regole o la legge

di Paolo Rosa - Avvocato

Giuseppe Prezzolini diceva che in Italia non si può ottenere nulla per via legale, nemmeno le cose legali. Anche queste si hanno per via illecita: favore, raccomandazione, pressione, ricatto, ecc...

Giuseppe Conte, per stare ai nostri giorni, ha chiosato "Il nostro obiettivo è individuare e contrastare tutte le situazioni di illegalità e di degrado ovunque si verificano in modo da tutelare la sicurezza di tutti i cittadini". Nell'avvocatura italiana si è posto il problema degli "ineleggibili" ma a nulla sono servite le sentenze della Cassazione, a Sezioni Unite, e della Corte Costituzionale per far dimettere gli ineleggibili, salvo rarissime eccezioni.

La valanga inizia ora con l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Roma che ha ordinato al CNF di ammettere X, in via provvisoria, in luogo di un ineleggibile.

Poi vi è l'ignavia, intesa come pigrizia e indolenza spirituale dell'avvocatura italiana, che è rimasta a guardare, nella più benevola delle ipotesi, lasciando ogni iniziativa ai dieci piccoli indiani di turno.

Per ridare lustro all'avvocatura italiana va contrastata l'illegalità ma anche l'ignavia.

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 10 SETTEMBRE 2019

L'incompetenza in previdenza e quota 100

di Paolo Rosa - Avvocato

Quota 100 è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturino, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021, i requisiti prescritti dalla legge. Sono esclusi dal beneficio gli appartenenti alle Forze Armate, Polizia e Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza. Requisiti: possesso tra il 2019 e il 2021 dell'età anagrafica non inferiore a 62 anni ed un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

La situazione al 06.09.2019 è la seguente:

Quota 100 - Domande Presentate

Dati aggiornati alle ore 17.00 del 06/09/2019

REGIONE	PROVINCIA	NUMERO DOMANDE
ABRUZZO	CHIETI	1.613
	L'AQUILA	1.400
	PESCARA	1.084
	TERAMO	958
BASILICATA	MATERA	785
	POTENZA	1.578
CALABRIA	CATANZARO	1.353
	COSENZA	2.518
	CROTONE	449
	REGGIO CALABRIA	1.762
	VIBO VALENTIA	424
CAMPANIA	AVELLINO	1.229
	BENEVENTO	902
	CASERTA	2.365
	SALERNO	3.473
DCM MILANO	MILANO	8.199
DCM NAPOLI	NAPOLI	7.496
DCM ROMA	ROMA	13.963
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	3.239
	FERRARA	1.240
	FORLI' CESENA	1.107
	MODENA	1.899
	PARMA	1.169
	PIACENZA	684
	RAVENNA	987
	REGGIO NELL'EMILIA	1.358
	RIMINI	892
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	448
	PORDENONE	697
	TRIESTE	906
	UDINE	1.425
LAZIO	FROSINONE	2.113
	LATINA	1.579
	RIETI	541
	VITERBO	1.108
LIGURIA	GENOVA	3.102
	IMPERIA	716
	LA SPEZIA	702
	SAVONA	960
LOMBARDIA	BERGAMO	2.619
	BRESCIA	2.522
	COMO	1.336
	CREMONA	799
	LECCO	719
	LODI	507
	MANTOVA	987
	MONZA E BRIANZA	1.537
	PAVIA	1.423
	SONDRIO	354
VARESE	1.822	

MARCHE	ANCONA	1.883
	ASCOLI PICENO	736
	FERMO	373
	MACERATA	930
	PESARO URBINO	999
MOLISE	CAMPOBASSO	1.032
	ISERNIA	375
PIEMONTE	ALESSANDRIA	1.259
	ASTI	540
	BIELLA	570
	CUNEO	1.387
	NOVARA	939
	TORINO	6.479
	VERBANO CUSIO OSSOLA	453
	VERCELLI	525
PUGLIA	BARI	4.166
	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	1.002
	BRINDISI	1.386
	FOGGIA	2.091
	LECCE	2.148
	TARANTO	1.504

Quota 100 - Domande Presentate

Dati aggiornati alle ore 17.00 del 06/09/2019

REGIONE	PROVINCIA	NUMERO DOMANDE
SARDEGNA	CAGLIARI	2.742
	NUORO	953
	ORISTANO	714
	SASSARI	1.774
	SUD SARDEGNA	778
SICILIA	AGRIGENTO	1.312
	CALTANISSETTA	773
	CATANIA	3.852
	ENNA	651
	MESSINA	1.929
	PALERMO	4.230
	RAGUSA	904
	SIRACUSA	1.321
	TRAPANI	1.363
TOSCANA	AREZZO	1.082
	FIRENZE	3.145
	GROSSETO	729
	LIVORNO	1.117
	LUCCA	1.297
	MASSA CARRARA	725
	PISA	1.273
	PISTOIA	742
	PRATO	726
	SIENA	670
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	948
	TRENTO	1.472
UMBRIA	PERUGIA	1.954
	TERNI	566
VALLE D'AOSTA	AOSTA	391
VENETO	BELLUNO	722
	PADOVA	2.156
	ROVIGO	818
	TREVISO	1.816
	VENEZIA	2.469
	VERONA	2.272
	VICENZA	1.784
Totale		175.995

Quota 100 - Domande presentate

GESTIONE	DOMANDE INVIATE
Lavoratori Dipendenti	65.120
Gestione Pubblica	55.167
Spettacolo e Sport	677
Commercianti	14.782
Artigiani	15.135
Coltivatori Diretti Coloni Mezzadri	3.466
Gestione Separata	161
Fondi Speciali	8.997
Cumulo	12.490
Totale	175.995

Quota 100 - Domande presentate

FASCIA D'ETÀ	DOMANDE INVIATE
Fino a 63 anni di Et�	67.249
Da 63 a 65 anni di Et�	75.807
Oltre 65 anni di Et�	32.939
Totale	175.995

Quota 100 - Domande presentate

SESSO	DOMANDE INVIATE
Donna	45.680
Uomo	130.315
Totale	175.995

Quota 100 - Domande presentate

CANALE	DOMANDE INVIATE
Invio cittadino	13.256
Invio tramite Patronato	162.739
Totale	175.995

(Dati ufficiali INPS)

Abbiamo il 30% in meno di domande sulle 290.000 previste per il 2019 il che comporta un risparmio di spesa calcolato dall'INPS in circa 4 miliardi. Ora il nuovo Governo giallorosso, per fare cassa, sembra intenzionato ad accorciare la durata da triennale a biennale.

Dal punto di vista squisitamente previdenziali un disastro prima e dopo. Prima, perch  quota 100 favorisce tre annualit  di pensionandi e non tutti i lavoratori, oltre alle esclusioni menzionate in premessa, dopo perch  aumenta l'intensit  del privilegio da tre a due annualit  di aventi diritto. In previdenza ci vuole competenza e professionalit  e la previdenza non pu  essere usata n  per fare cassa n  per acquisire consenso elettorale. Ma   cos  difficile capire questi principi?

Evidentemente s .

Continuando di questo passo la previdenza italiana sar  sfasciata e destabilizzata la sicurezza sociale dei cittadini.

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 12 SETTEMBRE 2019

La flessibilità vista da un giurista e non da un economista

di Paolo Rosa - Avvocato

Ho la netta impressione che il Governo giallo rosso guardi più alla redistribuzione del reddito che alla creazione del reddito. Il problema sta nella politica economica e nel suo coordinamento con la UE. Ma andiamo per gradi.

Il problema non è la ricerca di maggiore o minore flessibilità ma le scelte di politica economica e i rapporti con la UE. La politica economica e monetaria della UE è uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi generali dell'Unione Europea.

Politica economica

Nei confronti degli Stati membri, essa è caratterizzata da:

- un sistema di coordinamento degli obiettivi comuni;
- un sistema di vigilanza (che prevede anche sanzioni);
- un sistema di assistenza;
- alcuni divieti (fra cui il divieto di un disavanzo pubblico eccessivo, divieto di intese tra le imprese recanti pregiudizio alla concorrenza).

Oggetto della politica economica

L'impostazione della politica economica della UE è data dall'art. 1109 del TFUE che, dopo aver richiamato l'art. 13 del Trattato della UE, prevede una politica economica fondata su di uno stretto coordinamento delle politiche economiche dei vari Stati e sulla definizione di obiettivi comuni. Tale azione prevede anche una moneta unica ed una politica monetaria e di cambio con lo scopo di mantenere i prezzi stabili, all'interno di un'economia di mercato aperto e in libera concorrenza.

Esiste tuttavia una sorta di asimmetria fra la politica di bilancio nazionale e la politica monetaria europea. Infatti, la politica economica è di fatto governata dagli Stati membri che sono tenuti a coordinare le proprie scelte in base agli indirizzi di massima dettati dal Consiglio (dei Ministri)

mentre in fatto di politica monetaria, la competenza esclusiva è riconosciuta alla UE.

Strumenti per attuare la politica economica

Il coordinamento delle politiche economiche dei singoli Stati avviene tramite due strumenti:

a) Raccomandazioni

La Commissione Europea predispone delle raccomandazioni che contengono degli indirizzi di massima; una volta approvati dal Consiglio, essi sono resi noti agli Stati membri i quali sono tenute a rispettarli e per questo essi sono soggetti ad una sorveglianza multilaterale.

Da parte loro, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni di rilievo adottate nell'ambito della loro politica economica.

b) Vigilanza

La UE controlla i bilanci degli Stati membri, per evitare disavanzi pubblici eccessivi (disavanzo = differenza negativa fra entrate ed uscite del settore pubblico in un determinato esercizio finanziario). Il disavanzo pubblico è considerato eccessivo se:

- il rapporto fra disavanzo pubblico ed il prodotto interno lordo (PIL = il valore dei prodotti e dei servizi realizzati all'interno di uno stato in un determinato arco di tempo) supera i 3%;
- il rapporto fra il debito pubblico e il PIL è superiore al 60%;
- se lo Stato membro attua politiche economiche non coerenti con gli indirizzi di massima.

Qualora venga accertato che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi predisposti dalla Commissione europea e approvati dal Consiglio oppure rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione può indirizzare un avvertimento scritto (= Early Warning) direttamente allo Stato interessato.

La Commissione ha il compito di sorvegliare l'evoluzione del bilancio degli Stati membri per individuarne gli errori più rilevanti; in questo caso, essa invia loro un avvertimento se ritiene che nello Stato in questione esista (o possa determinarsi per il futuro) un notevole disavanzo.

Il Trattato prevede anche delle sanzioni per lo Stato che, nonostante l'intimazione del Consiglio, continui a non adottare misure per ridurre il disavanzo eccessivo (es: pubblicazione prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli da parte dello Stato membro di informazioni specificate dal Consiglio, invito alla Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti nei confronti dello Stato membro in questione).

Fra le sanzioni di maggior rilievo, previste dal TFUE, nel caso in cui il deficit non rientri, abbiamo l'obbligo di un deposito infruttifero c/o la UE, il cui importo è stato stabilito dal Patto di stabilità e di crescita.

Il problema sta nel cambiare queste regole ma per cambiarle ci vuole la unanimità di tutti gli stati membri.

La flessibilità in buona sostanza è solo un pannicello caldo che può allieviare la difficoltà ma non risolverla alla radice.

Negli ultimi tempi in Europa c'è una maggiore disponibilità a riconsiderare l'impianto dei vincoli del Patto di stabilità e crescita. Questa sembra essere anche la volontà politica dietro la nuova Commissione Europea. Poi c'è il fatto che la Germania è in difficoltà, la crescita è inferiore alle aspettative, anche se probabilmente non ha bisogno di maggiori spazi di bilancio tali da violare le regole fiscali, visto che ultimamente era addirittura in avanzo.

Cerchiamo la flessibilità o il cambio delle regole?

Dobbiamo tutti capire il problema e decidere di conseguenza possibilmente non delegando ad altri ciò che non riusciamo a capire se non impegnandoci un pochino.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 13 SETTEMBRE 2019

Il VI Report annuale di Itinerari previdenziali sulle casse dei liberi professionisti

di Paolo Rosa - Avvocato

Il 3 e 4 settembre 2019 è stato presentato, tra Milano e Roma, il VI Report di Itinerari previdenziali, leggibile, per la parte riguardante le Casse di previdenza, nell'allegato.

Le Casse previdenziali dei professionisti in Italia sono 20 e contano 1.659.834 iscritti per un patrimonio di 82,9 miliardi di euro, di cui 66,8 investiti direttamente e 16,1 affidati in gestione tramite mandato.

Gli investimenti diretti (che rappresentano ben l'80% del totale) riguardano in particolare quote di OICR tradizionali per il 27,86%, che insieme ai FIA (23,47%) restano lo strumento privilegiato.

L'investimento in FIA è prevalentemente rivolto al settore immobiliare (81,48%), seguono con il 7,39% i Fondi di Private Equity (in aumento rispetto al 2017) investiti prevalentemente in aziende PMI e grandi (Private Equity Classico), infrastrutture (3,13%) Private Debt (1,81%), Energia (0,69%).

Purtroppo però nemmeno il Governo gialloverde, in 14 mesi di attività e numerose sollecitazioni, è riuscito a far pubblicare in Gazzetta Ufficiale il regolamento investimenti che è atteso ormai da 8 anni, da quando, cioè, fu inserito come delega attuativa di una legge del 2011.

Ne consegue che l'80% del patrimonio che dalle Casse viene investito direttamente, avviene senza regole cogenti.

Il regolamento, che è pronto da anni, darebbe più garanzie alle Casse professionali e di conseguenza ai loro iscritti, sul solco di quanto già avviene in Europa, a cominciare da Germania e Francia, e come già avvenuto con i Fondi pensione giacché proprio la mancanza di questa nuova regolamentazione sta allargando il solco tra le Casse e gli altri Fondi pensione come ha giustamente evidenziato il Presidente della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

Qui uno stralcio del VI Report annuale di Itinerari previdenziali

PROFESSIONE



PROFESSIONE FORENSE | 19 SETTEMBRE 2019

CNF, doppio mandato e certezza del diritto

di Paolo Rosa - Avvocato

La vicenda è nota agli avvocati, forse agli ignavi no. Il Presidente di Sezione del Tribunale di Roma, in sede di reclamo, inaudita altera parte, ha sospeso l'esecuzione dell'ordinanza emessa in data 02.09.2019 dal Tribunale di Roma in composizione monocratica nel procedimento cautelare ante causam.

Con detta *ordinanza* veniva sostituito un componente ineleggibile, con altro. La legge è chiara, se ne sono occupate sia la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che la Corte Costituzionale ma l'interpretazione è apertissima e quindi il tema è tuttora controverso.

Che cos'è la certezza del diritto?

La domanda viene spontanea.

Una definizione di partenza di certezza del diritto potrebbe essere la seguente:

la certezza del diritto consiste nella possibilità di stabilire, in maniera ragionevolmente attendibile, le conseguenze giuridiche di determinati atti o fatti.

E qui la risposta più diffusa nella letteratura giuridica rimanda al concetto di prevedibilità nel senso di poter prevedere in che modo gli organi dell'applicazione decideranno in merito a quelle conseguenze.

Con l'avvertenza che ai fini della certezza del diritto non si tratta di formulare profezie su cosa domani deciderà questo o quel giudice.

Si dice allora che la certezza del diritto consiste nella presenza in un contesto giuspolitico dato di criteri intersoggettivamente condivisi (criteri di correttezza) che permettano di formulare valutazioni rigorosamente attendibili sulle conseguenze giuridiche di certi atti o fatti.

Il problema è che i criteri di correttezza sono ondivaghi e che, come ebbe a scrivere il prof. Azzariti, i giuristi sono relegati entro un'ottica funzionalista e di mera efficienza delle strutture di potere in qualche modo condannati a porsi al servizio del potere.

Ne consegue che spesso accade che chi ha il potere può tranquillamente violare la legge sfruttando l'incertezza dell'interprete.

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 20 SETTEMBRE 2019

La riforma francese delle pensioni è lungimirante

di Paolo Rosa - Avvocato

La proposta è stata presentata dall'ex Ministro Jean-Paul Delevoye dopo molti mesi di consultazioni con le forze sindacali.

La proposta di riforma poggia su due elementi fondanti:

1. L'armonizzazione del sistema previdenziale;
2. L'universalizzazione della tutela previdenziale.

Vediamoli singolarmente. Oggi in Francia ci sono 42 piani pensionistici speciali. La proposta è diretta a creare un unico sistema armonizzato. Nel nuovo sistema la pensione sarà calcolata sull'intera carriera lavorativa. L'età della pensione completa verrà portata a 64 anni.

Il concetto di universalizzazione della tutela previdenziale è molto semplice "un contributo in euro deve dare gli stessi diritti a tutti gli iscritti al sistema pensionistico".

Ovviamente la Cassa di previdenza degli avvocati francesi si sta opponendo sul presupposto che oggi le condizioni dei trattamenti pensionistici sarebbero superiori e ha trovato la sua sponda nel nostro ADEPP che, in un recente convegno a Berlino, ha sottoscritto un documento congiunto di tutela delle singole specificità.

La proposta francese è lungimirante, pensionisticamente sostenibile e diretta a garantire un identico trattamento di base a tutti i lavoratori.

Non sarà facile portarla a casa ma, a mio giudizio, la direzione è quella giusta.

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 26 SETTEMBRE 2019

La ricerca dell'extra rendimento e l'azzardo per gli iscritti alle Casse di previdenza

di Paolo Rosa - Avvocato

I protagonisti della vicenda sono tre: le Casse dei professionisti, l'industria finanziaria e gli iscritti, obbligati a esserlo.

Le Casse di previdenza sono costantemente alla ricerca di nuovi rendimenti per accrescere i loro patrimoni al fine di poter mantenere nel tempo le promesse insite nelle prestazioni di welfare.

L'industria finanziaria sponsorizza numerosi convegni, le Casse di previdenza vi partecipano, gli iscritti restano alla finestra.

Nell'ormai lunga stagione di tassi d'interesse ai minimi e di alta volatilità dei mercati, le promesse di welfare rischiano di diventare sempre più liquide e, di conseguenza, soggette a continue revisioni.

Occorrono quindi, come recita la locandina del XIII Convegno di Itinerari Previdenziali, che proprio in questi giorni si svolge in Sicilia, soluzioni solide che rendano queste promesse più robuste.

Il 2018 è stato un anno difficile per i mercati finanziari e, di conseguenza, per moltissimi investitori, tra i quali le casse di previdenza dei professionisti.

Quasi la totalità delle Asset Class, tradizionalmente detenute all'interno dei portafogli, ha segnato rendimenti negativi.

Di contro il 2019 ha segnato un recupero generalizzato su tutti i listini. Le Casse di previdenza, come ormai noto a tutti, aspettano da anni il regolamento per gli investimenti finanziari e quindi sono prive di regole cogenti.

Oggi le Casse di previdenza gestiscono un patrimonio di circa 85 miliardi dei quali l'80% viene gestito in forma diretta, senza regole cogenti come si diceva.

Il Sole 24 Ore del 27.06.2019 scriveva che a fine 2017 erano 23 i miliardi investiti dalle casse di previdenza in Asset illiquidi, pari al 27% del totale

dell'attivo.

Attraverso gli Asset illiquidi, le Casse vanno alla ricerca appunto dell'extra rendimento ma questo comporta l'assunzione di un rischio molto elevato, incompatibile con la natura previdenziale delle risorse, rischio che viene scaricato tout court sugli iscritti.

Il quotidiano economico finanziario, *Investireoggi*, il 25.09.2019 ha dato notizia dell'uscita sui mercati di una pioggia di obbligazioni subordinate a rendimenti appetibili, precluse ai risparmiatori individuali perché destinate agli investitori istituzionali, tra i quali anche le casse di previdenza.

Si tratta di obbligazioni subordinate del tipo TIER 2.

La saga delle obbligazioni subordinate dovrebbe essere nota a tutti i risparmiatori attraverso le vicende delle banche venete e non solo.

Viviamo in tempi precari e quindi si tratta d'investimenti molto precari perché la precarietà ha invaso anche il mondo degli strumenti finanziari.

Il debito subordinato si compone di strumenti che prevedono la clausola di postergazione, in virtù della quale tale debito è previsto, in caso di liquidazione, venga rimborsato solo dopo quello non subordinato o senior.

Da questo punto di vista, il debito subordinato viene in qualche modo equiparato ai mezzi propri della banca, quindi all'equity azionario che, in caso di guai, è l'ultimo a essere restituito a chi l'ha versato nell'impresa bancaria.

Le banche, per funzionare e quindi per fare prestiti, prendono a loro volta dei prestiti, sostanzialmente emettendo obbligazioni.

Le obbligazioni normali hanno la caratteristica di essere titoli liquidi, quindi facilmente vendibili sui mercati secondari, e dotati di un buon livello di sicurezza, vista che si prevede che, in caso di problemi della banca, abbiano la priorità del rimborso rispetto alle azioni.

Questo debito, quindi, a livello di garanzie offerte ai sottoscrittori, è sullo stesso livello dei depositi bancari, anche se questi ultimi, fino all'ammontare di € 103.000,00 godono anche di una protezione assicurativa.

Il debito subordinato invece è una sorta di via di mezzo tra il debito senior, rappresentato appunto dalle obbligazioni senior, e le azioni, ordinarie o privilegiate, che stanno nel fondo della scala dei rimborsi.

Non tutti i debiti subordinati, peraltro, sono eguali fra loro perché si distinguono a seconda del grado di subordinazione e quindi della rischiosità prevista.

Né sono uguali le condizioni alle quali vengono onorati tali debiti.

Molte obbligazioni subordinate prevedono la possibilità per la banca emittente di annullare le cedole (TIER 1) o di sospenderle (TIER 2) allorquando si verificano le contingenze che danno alla banca il diritto di

poterlo fare. In buona sostanza dietro a questi strumenti ci sono degli algoritmi molto spesso incomprensibili.

Dopo le note vicende delle famose quattro banche, queste obbligazioni subordinate sono inibite ai risparmiatori privati ma dedicate agli investitori istituzionali.

Mi pare ovvio che, laddove le casse di previdenza provvedano a sottoscrivere queste obbligazioni, il rischio viene semplicemente traslato sugli iscritti che null'altro sono che risparmiatori privati, obbligati per legge a versare la contribuzione previdenziale.

Il rischio è la perdita non solo delle cedole ma anche del capitale e, dato che il capitale è funzionale a garantire la pensione, qui si arriva alla perdita della pensione.

Gli investimenti illiquidi, a mio sommo avviso, dovrebbero essere inibiti alle Casse di previdenza, comunque regolamentati e ridotti ai minimi termini, certamente non al 27% di cui parlavamo all'inizio di questa digressione.

Mi rendo conto che è complicato conciliare la sostenibilità del sistema con l'adeguatezza delle prestazioni ma credo che la provvista di natura previdenziale vada maneggiata con il massimo del rigore possibile proprio per la sua destinazione, diversamente diventa un azzardo e il rischio è di privare intere generazioni della pensione, dato che non c'è la garanzia finale dello Stato.

Vigilantibus non dormientibus iura succurrunt.

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 27 SETTEMBRE 2019

Lo storytelling dei numeri

di Paolo Rosa - Avvocato

Itinerari Previdenziali in questi giorni ha pubblicato la VI Indagine conoscitiva sui dati fiscali del 2017.

I risultati sono terrificanti e certificano:

1. una progressiva riduzione del numero dei contribuenti;
2. un elevato numero di abitanti/contribuenti che non dichiarano redditi e quindi a carico della collettività;
3. aumento delle spese assistenziali.

Spesa complessiva per pensioni (2017) 453,487 miliardi di euro pari al 54,01% della spesa pubblica totale.

Di questa spesa di 453,487 miliardi solo 218,4 miliardi è finanziata dai contributi sociali, tutto il resto a carico della fiscalità generale.

La spesa pro capite per la sanità pubblica è stata di € 1.878,16 pro capite. La sanità resta quindi a carico del 12,28% dei cittadini (5 milioni per lo più al Nord) che dichiarano redditi da € 35.000,00 in su.

Quasi la metà della popolazione italiana non paga imposte; a questi si possono aggiungere quel 14% di cittadini che paga imposte insufficienti per pagare la sola sanità.

Su 60,48 milioni di cittadini residenti a fine 2017, 41.211.336 hanno presentato la dichiarazione dei redditi ma quelli che versano almeno un euro sono 30.672.866.

Ne consegue che il 49,29% degli italiani non ha reddito e quindi non paga IRPEF. 18.622.308, pari al 45,19%, (fino a € 15.000,00) pagano solo 2,62% di tutta l'IRPEF.

L'andamento del debito pubblico è il seguente:

Figura I.1 - Andamento del rapporto tra debito pubblico e PIL dal 1980 a oggi



La nostra classe politica, prima di sparare scemenze, dovrebbe studiare questi dati parlando anche, e soprattutto, di doveri.

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 04 OTTOBRE 2019

La spoliazione legale e le Casse di previdenza

di Paolo Rosa - Avvocato

Il mese di ottobre è il mese dell'educazione finanziaria curata dall'apposito Comitato. Il Comitato agisce secondo quanto stabilito dall'art. 24-bis d.l. 23 dicembre 2016, n. 237 (convertito in legge con modificazioni dalla l. 17 febbraio 2017, n. 15, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio") "Disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale", volte a prevedere misure ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

La norma stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta il programma per una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale", la cui attuazione è assegnata al "Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria".

Il portale pubblico di educazione finanziaria. E' online la prima versione del portale pubblico di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale [Quello che conta](#), frutto del lavoro del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

Il portale offre ai cittadini una fonte informativa autorevole, semplice, rigorosa e indipendente, per aiutarli a prendere decisioni consapevoli nel campo della finanza personale e familiare, dell'assicurazione e della previdenza.

Nel portale [Quello che conta](#) sono disponibili:

- 5 consigli elementari, utili a ridurre il rischio davanti alle scelte sull'impiego delle proprie risorse finanziarie;
- 7 cose da sapere senza le quali ogni scelta potrebbe risultare poco consapevole;
- 12 guide pratiche che aiutano a comprendere i rischi e le opportunità che si presentano in specifiche circostanze.

Questo contenuto è corredato di un glossario di finanza, assicurazione e previdenza in continua evoluzione e della descrizione dei diversi strumenti bancari, finanziari, previdenziali ed assicurativi accessibili sul mercato.

L'accesso ai contenuti è guidato attraverso l'identificazione esemplificativa di 6 momenti che contano nella vita e di nozioni di base utili ad affrontare le scelte di tutti i giorni.

In futuro il portale includerà strumenti di simulazione e auto-apprendimento e fornirà informazioni sulle iniziative e le occasioni di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale promosse dal Comitato.

I contenuti del portale sono curati dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. Il portale viene pubblicato in versione beta, concepita come un test aperto a suggerimenti e indicazioni che cittadini e organizzazioni vorranno trasmettere per migliorarne contenuto e linguaggio, contribuendo con le proprie competenze ed esperienze.

Con la pubblicazione del portale *Quello che conta* parte anche la consultazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, che resterà aperta fino al 31 maggio 2018.

Non ho trovato nel glossario il concetto della spoliazione legale. Se andate sul sito www.ist.miraheze.org trovate la seguente definizione: «*La spoliazione legale consiste nell'appropriazione da parte di una élite di potere del patrimonio preda e dei diritti della maggioranza, in genere ignorante dei propri diritti costituzionali, con l'uso strumentale dell'ordinamento, attraverso norme illegittime, ossia che non rispettano la costituzione. La spoliazione legale si sostanzia con il finanziamento, legale ma non legittimo, di una élite di potere da parte dei saccheggianti imbecilli indotti*».

Il problema si pone per le Casse di Previdenza dei professionisti le quali, pur godendo di un cospicuo patrimonio, debbono fare i conti con un debito previdenziale latente tre volte superiore.

Le Casse dei professionisti sono quindi alla ricerca dell'extra rendimento rispetto a quell'1% indicato dai Ministeri Vigilanti proprio per garantire la sostenibilità di lungo periodo.

Conseguentemente gli investitori istituzionali sono costantemente alla ricerca di nuovi rendimenti per accrescere i loro patrimoni al fine di poter mantenere nel tempo le "promesse" insite nelle prestazioni di welfare. Promesse che nell'ormai lunga stagione di tassi di interesse ai minimi e di alta volatilità dei mercati rischiano di diventare sempre più liquide e, di conseguenza, soggette a continue revisioni. Occorrono quindi soluzioni solide che le rendano più robuste.

A mio giudizio, le soluzioni solide, come ho già scritto in un precedente approfondimento, non possono consistere in asset illiquidi perché incompatibili con la natura previdenziale delle risorse. La tecnica della spoliazione legale dovrebbe essere introdotta come esame obbligatorio nel piano di studi di giurisprudenza.

Una conferma di quanto sto dicendo la si rinviene nel *Quadro di sintesi, anno 2018*, reso pubblico in questi giorni dalla COVIP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

«Il confronto tra Casse e Fondi pensione. *In sintesi, dalla composizione degli investimenti a fine 2018 delle Casse e dei Fondi pensione emerge che:*

- *nelle Casse gli OICVM costituiscono il principale strumento di investimento (25,5 per cento) e il peso degli investimenti immobiliari, ancorché in costante riduzione negli ultimi anni, resta comunque significativo (22,7 per cento);*
- seguono i titoli di debito (22,5 per cento, di cui circa tre quarti costituiti da titoli di Stato) e i titoli di capitale (8,2 per cento);*
- *nei Fondi pensione restano prevalenti i titoli di debito (58,8 per cento del totale dell'attivo netto, di cui poco più di due terzi costituiti da titoli di Stato) seguiti dai titoli di capitale (16,4 per cento) e dagli OICVM (11,9 per cento). Gli investimenti immobiliari costituiscono, invece, una componente residuale (2,6 per cento) e per lo più concentrati nei fondi pensione preesistenti».*

Non v'è chi non veda come i fondi pensione, che gestiscono la previdenza complementare, che è volontaria, investano le proprie risorse previdenziali con minor rischio rispetto a quello accettato dalle Casse, che investono provvista previdenziale obbligatoria.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 11 OTTOBRE 2019

Il Bilancio Tecnico specifico e standard di Cassa Forense

di Paolo Rosa - Avvocato

Il Bilancio Tecnico è stato redatto ai sensi del decreto interministeriale del 29 novembre 2007 “Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2008.

In merito ai criteri di redazione del Bilancio Tecnico, tale decreto prevede che «la scelta delle ipotesi demografiche, macroeconomiche e finanziarie deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nel successivo art. 3 [...] Qualora l’ente presenti elementi di specificità che rendono l’adozione di talune delle ipotesi di cui al citato art. 3 non appropriata o poco prudentiale, il bilancio tecnico può sviluppare proiezioni basate su indicazioni differenti. In tal caso l’Ente, nella relazione predisposta a corredo del bilancio tecnico, fornisce le motivazioni in ordine all’adozione di ipotesi specifiche diverse rispetto a quelle indicate all’art.3 e produce altresì, in via aggiuntiva, le proiezioni secondo le ipotesi di cui al medesimo art. 3».

Con propria circolare del marzo 2010 il Ministero ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla modalità di redazione dei bilanci tecnici, ai quali attenersi. In particolare, in merito al punto di cui sopra, la circolare ha specificato che «l’art. 2 del d.i. consente all’ente di redigere il proprio bilancio tecnico anche derogando in tutto o in parte dai criteri e dai parametri indicati all’articolo 3, allorché l’utilizzo di uno o più parametri standard risulti:

- a) non prudentiale rispetto alla reale situazione economico finanziaria dell’ente;
- b) non compatibile con le specificità oggettive dell’ente».

Con nota 8272 del 22 maggio 2012 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 24, comma 24, del Decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge

214/2011, alcune indicazioni/precisazioni sui principi da adottare per la predisposizione dei Bilanci Tecnici degli Enti di Previdenza privati.

Con nota 8515 del 17 luglio 2017 il Ministero ha reso noto il valore dei parametri da utilizzare per l'orizzonte temporale richiesto, rinviando, per i valori relativi al periodo di previsione fino al 2020, al quadro macroeconomico sottostante il Documento di Economia e Finanza 2017.

Il Bilancio Tecnico contiene una proiezione redatta ai sensi dell'art. 3 del d.i. 29 novembre 2007 (c.d. "Proiezione standard") e, tenendo conto degli elementi di specificità della Cassa Forense una ulteriore proiezione (c.d. "Proiezione specifica").

Publicato il Bilancio Tecnico. Ora è accaduto che Cassa Forense ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il Bilancio Tecnico specifico a dicembre 2018 con l'allegato tecnico ma non ha pubblicato l'appendice, dove si espongono le ipotesi e i risultati ottenuti nella versione del Bilancio Tecnico "standard" con ipotesi strettamente corrispondenti a quelle suggerite dagli Organi vigilanti.

Dopo una serie di richieste di pubblicazione del bilancio standard, Cassa Forense vi ha provveduto in questi giorni pubblicando la versione standard data in Roma gennaio 2019.

Richiesto, da parte del sottoscritto, al responsabile interno della vigilanza se vi siano due appendici standard, una dicembre 2018 e una gennaio 2019, il responsabile ha comunicato che: «Il bilancio tecnico versione standard ha data gennaio perché predisposto successivamente a bilancio tecnico e allegato che riportano l'indicazione dicembre 2018».

La questione si tinge di giallo perché il bilancio tecnico standard, che dovrebbe essere più negativo perché ottenuto con ipotesi strettamente corrispondenti a quelle suggerite dagli organi vigilanti, risulta più favorevole, in termini di sostenibilità, rispetto a quello specifico.

Infatti, mentre nel bilancio tecnico specifico i saldi previdenziali, ovvero le differenze tra contributi e prestazioni, si mostrano negativi per gli anni compresi tra il 2042 e il 2062, in quello standard gennaio 2019 i saldi previdenziali sono positivi fino all'anno 2040 poi si mostrano negativi fino all'anno 2058.

Uguualmente per la patrimonializzazione di fine anno che, nel bilancio specifico al 2067, risulta pari a € 76.410.691 mentre nel bilancio standard, sempre al 2067, risulta in aumento pari a € 76.977.326.

La prova del nove della "stranezza" si ha prendendo in mano l'appendice standard al bilancio tecnico alla data del 31.12.2014 che così conclude:

«Confrontando i risultati delle presenti valutazioni con quelli del bilancio tecnico specifico, si osserva un maggior numero di anni in cui il saldo

previdenziale risulta negativo e una minore patrimonializzazione nell'anno 2064» *De hoc satis!*

Al riguardo non va dimenticato che l'art. 2, comma 2, del citato d.lgs. n. 509/1994 prevede che la gestione economico-finanziaria degli enti previdenziali privatizzati debba assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, con proiezione dei dati attuariali su un lungo periodo fissato dall'art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011. Tale disposizione, al fine di garantire l'equilibrio finanziario nel tempo, pone l'accento sulla necessità che gli enti assicurino tendenzialmente l'equilibrio con le entrate contributive e non, quindi, con quelle derivanti dalla gestione del patrimonio. Peraltro, come già indicato, la riduzione delle entrate contributive costituisce anche il riflesso di fattori demografici e biometrici, nonché dell'andamento sfavorevole del mercato del lavoro in determinati settori. (Corte dei Conti in audizione alla Commissione bicamerale del 28 maggio 2019).

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 17 OTTOBRE 2019

La Cassazione rompe il salvadanaio dell'INPS

di Paolo Rosa - Avvocato

La rivista Diritto e Giustizia, sempre puntuale nei suoi aggiornamenti, ieri ha pubblicato la sentenza n. 26039/19 depositata il 15 ottobre della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che ha confermato le sentenze di merito del Tribunale di Pesaro e della Corte di Appello di Ancona che avevano accolto la domanda di ricongiunzione proposta da un commercialista dalla Gestione Separata dell'INPS appunto alla Cassa dei Commercialisti.

La sentenza non può passare inosservata perché nei fatti rompe quello che sino a oggi è stato il salvadanaio dell'INPS. Com'è noto, da anni, l'avanzo più consistente (7,5 miliardi) è quello della Gestione separata, per un fatto molto semplice: essendo stata istituita nel 1996 ha tuttora molti più iscritti che pensionati. Le poche prestazioni erogate (il che spiega il loro importo modesto) riguardano soprattutto persone anziane che avevano maturato il diritto alla pensione in un'altra gestione, ma che riscuotono anche un assegno dalla Gestione separata in corrispondenza di altri redditi connessi ad attività regolate da tale Gestione.

Con l'operazione Poseidone, tuttora in corso, l'INPS ha cercato di recuperare anche giovani iscrizioni.

Sin qui era ammessa la ricongiunzione dalle Casse di previdenza dei professionisti alla Gestione separata ma non il contrario.

Con questo importante arresto la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS che denunciava la violazione e falsa applicazione della legge n. 45 del 1990, art. 1, comma 2, e l. n. 335/1995, art. 2, commi 26 e seguenti, d.lgs. n. 184/1997, art. 1, comma 1, art. 15 preleggi e l. n. 335/1995, art. 1, comma 19 con ciò lamentando la non conformità a diritto delle sentenze di merito favorevoli al riconoscimento della facoltà di valersi della ricongiunzione ostandovi per l'INPS il fatto che il trattamento pensionistico dell'interessato doveva essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo per il quale operavano i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione.

La Corte di Cassazione ha affermato, invece, il diritto ad avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa ma anche più costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti quali la totalizzazione e il cumulo.

Non è vero quindi per la Suprema Corte che la previsione di cui allo stesso art. 1, comma 1, ammetta la ricongiunzione solo in entrata della contribuzione accreditata presso le Casse per i liberi professionisti.

Come ho sempre sostenuto in numerosi scritti, nel vocabolario previdenziale con il termine ricongiunzione si indica l'unificazione delle posizioni assicurative esistenti presso i diversi fondi previdenziali obbligatori per ottenere, utilizzando più spezzoni contributivi, una sola pensione.

In questo modo, il lavoratore trasferisce i contributi versati nelle diverse Gestioni pensionistiche presso un unico fondo, creando così una sola posizione assicurativa: sarà poi la gestione nella quale sono stati ricongiunti i contributi a liquidare la pensione, calcolata sulla base di tutta la contribuzione confluita in tale posizione.

È evidente, a chi tratta la materia, che l'istituto della ricongiunzione, in termini di *quantum* pensionistico, è più vantaggioso rispetto agli altri istituti, quali la totalizzazione e il cumulo, introdotti anch'essi per "svegliare" i contributi silenti.

Lo sostengo da molto tempo e mi fa piacere vedere che la Cassazione abbia condiviso la mia dottrina.

Poiché la contribuzione che si versa nella Gestione Speciale INPS è più alta rispetto a quella delle Casse dei professionisti sostanzialmente si tratterà di ricongiunzione gratuita, il che non è da sottovalutarsi.

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 18 OTTOBRE 2019

Il glossario in previdenza


di Paolo Rosa - Avvocato

L'ADEPP, l'Associazione degli Enti Previdenziali Privati, ha pubblicato il IV Rapporto sugli investimenti degli Enti di previdenza privata.

All'interno del Rapporto ha attirato la mia attenzione la slide n. 5 che vi propongo:

Passaggio da gestione diretta a indiretta e fondi comuni

Negli anni anche la gestione degli investimenti si è modificata notevolmente. Le Casse, nel 2018, gestiscono direttamente circa il 37,6% del loro patrimonio. La restante parte viene gestita tramite **Gestori Qualificati (in decrescita)** o **Fondi Comuni (OICR e OICVM)**, quest'ultima in forte crescita.



La COVIP, nella sua recente relazione, ha affermato che al **31.12.2017 il totale delle attività detenute dagli Enti ammonta, a valori di mercato, a 85,3 miliardi di euro.**

Nel 2017 le attività finanziarie, gestite in forma diretta, ammontano a 55,1 miliardi di euro, pari al 76,6% del totale.

Le attività finanziarie, gestite tramite mandati conferiti a intermediari specializzati, ammontano a 16,8 miliardi di euro e fanno riferimento a 42 gestori.

La porzione delle attività finanziarie gestite tramite mandati a intermediari italiani è pari al 35,6%. Il restante 64,4% è gestito da intermediari residenti in altri Paesi UE. Nella gestione diretta è preponderante il ricorso agli OICR, che ammontano a 36,2 miliardi di euro, pari al 65,7% delle attività finanziarie totali.

Non è quindi vero che le Casse abbiano limitato la gestione diretta. Sulla gestione finanziaria, diretta e indiretta, dobbiamo capirci.

Le Casse di previdenza nascono con l'obiettivo di offrire ai propri iscritti prestazioni pensionistiche e assistenziali.

Per raggiungere tali obiettivi i contributi dei loro iscritti sono investiti nei mercati finanziari; tale attività prende il nome di gestione finanziaria.

Le Casse sulla base delle esigenze dei loro iscritti, definiscono gli obiettivi della gestione finanziaria, la ripartizione strategica delle risorse (quanto investire nelle varie attività finanziarie: azioni, obbligazioni, ecc.) e i soggetti incaricati di effettuare gli investimenti. La gestione finanziaria può essere realizzata dagli uffici preposti all'interno dell'ente (gestione diretta) o può essere affidata a soggetti professionali esterni: Banche, assicurazioni, Sgr (gestione indiretta o convenzionata).

Nel caso delle Casse prevale, di gran lunga, la gestione diretta nella quale è preponderante il ricorso agli OICR.

Il tutto senza che le Casse dispongano del regolamento per gli investimenti con quota molto alta in asset illiquidi che, a mio giudizio, risulta INCOMPATIBILE con la natura previdenziale obbligatoria delle risorse.

Se le cose sui mercati finanziari vanno male con perdita del capitale chi paga i danni agli iscritti, obbligati per legge ad esserlo?

Ricordo che le casse di previdenza dei professionisti gestiscono la previdenza obbligatoria di primo pilastro senza la garanzia finale dello Stato.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 25 OTTOBRE 2019

Non vi è previdenza senza contribuzione

di Paolo Rosa - Avvocato

La previdenza è un insieme d'istituzioni e norme volte ad assicurare ai cittadini i mezzi di vita nella vecchiaia. I numeri dell'avvocatura, anno 2018, sono destabilizzanti per il sistema previdenziale forense.

Gli iscritti, al 2018, sono 243.488 su una popolazione residente di 60.395.921, pari a una percentuale di 4 avvocati ogni 1.000 abitanti. Mentre il tasso annuo di crescita della popolazione residente dal 1985 al 2018 ha avuto aumenti molto contenuti, il tasso annuo di crescita degli avvocati iscritti agli albi ha avuto progressioni geometriche se consideriamo che gli avvocati iscritti agli albi nel 1985 erano 48.327 a fronte di una popolazione residente di 56.597.823.

L'attuale sistema della previdenza forense era stato quindi costruito e riformato poscia su realtà numeriche completamente diverse.

Teniamo altresì presente che nel 1985, a fronte di 48.327 avvocati iscritti agli albi, solo 37.495 risultavano iscritti a Cassa Forense.

Dal 1985 in poi si è assistito al fenomeno della femminilizzazione dell'avvocatura italiana.

Nel 1985, a fronte di 48.327 avvocati iscritti agli albi, 43.881 erano uomini e le donne solo 4.446.

Nel 2018, a fronte di 243.488 iscritti agli albi, gli uomini sono 126.914 e le donne 116.574, pari al 47,9% del totale.

Com'è noto a tutti, l'avvocato donna guadagna meno della metà del collega uomo.

Secondo i dati dell'anno 2017 il reddito medio dell'avvocatura italiana era pari a € 37.449,00 a fronte di un reddito medio dell'avvocato donna di € 23.357,00 e di € 51.827,00 per l'avvocato uomo.

Al 31.12.2018 abbiamo 29.072 pensionati dei quali 12.462 donne e 16.610 uomini.

L'importo medio della pensione è di € 27.503,00 dei quali € 18.947,00 per l'avvocato donna e € 33.922,00 per l'avvocato uomo.

Le pensioni corrisposte in Trentino Alto Adige sono 291 della quali 111 ad avvocati donna e 180 ad avvocati uomini, ma in Trentino Alto Adige vengono erogate le pensioni più alte su scala nazionale, pari all'importo medio annuo di € 37.960,00 di cui € 22.315,00 per l'avvocato donna ed € 47.608,00 per l'avvocato uomo, il che sta a significare redditi vicini o superiori al tetto pensionabile e costanti nel tempo.

Mi pare evidente che, se vorrà essere inclusivo e non esclusivo, il sistema della previdenza forense, a fronte dei numeri sovra indicati, dovrà essere integralmente riformato. Il 4 ottobre 2018, ad iniziativa della deputata Bruno Bossio, è stata presentata la proposta di legge di modifica alla legge 31.12.2012 n. 247, in materia di soppressione del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

È una prima iniziativa legislativa che merita di essere apprezzata e opportunamente valutata.

Si legge nella relazione di presentazione che l'art. 21 della legge 247/2012 costituisce una norma in bianco, in quanto demanda la determinazione di alcuni parametri per l'esercizio della professione forense ad una fonte di rango non legislativo, senza specificarne l'ambito, i criteri e i limiti dell'intervento regolamentare, che peraltro non spetta al Governo bensì al singolo dicastero insieme alle organizzazioni di vertice dell'ordinamento professionale e previdenziale.

Secondo la relatrice, tale disciplina costituisce una palese violazione dei principi cardine della professione forense, richiamata dallo stesso codice deontologico forense che nel preambolo recita: «L'avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conformità delle leggi ai principi della costituzione nel rispetto della convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ordinamento comunitario», ed ancora il medesimo codice all'art. 10 prevede che «nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni».

La proposta di legge, tra l'altro, interviene sull'art. 21 della legge 247/2012 introducendo, nella determinazione dei contributi, i principi di proporzionalità e di progressività rispetto al reddito prodotto con la conseguenza di eliminare il contributo minimo.

Sul contributo minimo bisogna però intendersi. Cassa Forense eroga molte pensioni minime e quindi, in allora, si è studiato il quantum della

contribuzione minima dovuta che fosse in grado di finanziare, diciamo al 90 – 95%, la pensione minima.

In dettaglio, con riferimento a pensione di vecchiaia e anzianità, abbiamo circa 1.420 pensioni minime su circa 15.500 pensionati. Naturalmente il numero aumenta per inabilità, invalidità e superstiti (circa 6.200 su circa 13.600 pensioni in liquidazione). Ci sono poi 1.700 pensioni di vecchiaia contributiva in pagamento ma queste, come dovrebbe essere noto a tutti, non hanno minimi.

Mi pare evidente che l'abolizione del contributo minimo con l'introduzione dei principi di proporzionalità e progressività rispetto al reddito prodotto implicano la riforma strutturale del sistema.

Come ho scritto più sopra, senza contribuzione non c'è previdenza ma solo assistenza e l'assistenza la si fa nei limiti del budget disponibile, pari a circa 67,8 milioni di euro per il 2019.

La strada quindi è quella giusta ma va accompagnata da una riforma strutturale della previdenza forense anche in considerazione dei numeri sopra indicati.

Traccheggiare non è più possibile anche in considerazione del fatto che stanno per concludersi gli anni di prima agevolazione nel versamento dei contributi minimi e dei crediti di Cassa Forense verso gli iscritti, pari a circa 1,4 miliardi di euro, che significa un decimo del patrimonio accumulato.

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 30 OTTOBRE 2019

Silver e millennial

di Paolo Rosa - Avvocato

Beppe Grillo, nella sua ultima uscita, ha proposto l'abolizione del voto agli anziani. Ieri è stato pubblicato il 1° Rapporto del Censis – Tenderscapital sulla Silver economy e le sue conseguenze.

Il tema del Rapporto è l'invecchiamento della popolazione che viene interpretato in termini di Silver economy: pertanto si riferisce ai redditi, ai patrimoni, ai consumi ma anche ai fabbisogni, stili di vita e valori degli anziani, senza sfuggire agli aspetti più complessi da affrontare, come la cronicità e la non autosufficienza.

La longevità, perno della silver economy, come formidabile risorsa per l'Italia. Gli over 65 in Italia sono 13,7 milioni, pari al 22,8% del totale della popolazione.

Nel 2051 saliranno però a 19,6 milioni.

La speranza di vita, alla nascita, in Italia, per gli uomini è di 80,6 anni e per le donne di 84,9 anni.

La regione più longeva d'Italia è la Liguria, seguono Friuli Venezia Giulia e Umbria.

I tre comuni italiani più longevi sono Zerba in Emilia Romagna, Fascia in Liguria e San Giovanni Lipioni in Abruzzo.

Per gli italiani si diventa anziani non quando si va in pensione o si raggiunge una determinata età anagrafica, ma se è quando si diventa dipendenti da altre persone nelle ordinarie attività quotidiane.

Pertanto, fra gli attuali 13,7 milioni di persone con almeno 65 anni, oltre 2,8 milioni sono quelli non autosufficienti e cioè quelli che hanno bisogno di una badante.

Quindi i tecnici del settore distinguono gli anziani tra i longevi attivi e quelli non autosufficienti.

I millennials sono la prima generazione della storia ad aver raggiunto l'età adulta nel nuovo millennio mentre i silver sono gli over 65.

In termini economici, i silver detengono una ricchezza media più alta dei millennials.

In 25 anni la ricchezza degli anziani è aumentata in termini reali del +77%, mentre quella dei millennials è diminuita del 34,6%.

In definitiva il 62,7% degli anziani dichiara di avere una situazione economica solida, le spalle coperte.

La verità è che se oltre 60% delle pensioni erogate sono inferiori a € 1.000,00 mensili, molti sono i nuclei in cui entrano più pensioni e il reddito familiare è un mosaico di voci che le integra largamente.

Riprova ne sia che i consumi degli italiani soffrono mentre quelli degli anziani no.

Infatti, in 25 anni mentre si è ridotta del -14% reale la spesa dei consumi familiari, è aumentata del 23,3% quella degli anziani, mentre è diminuita del 34,3% quella dei millennials.

Alla potenza economica, gli anziani uniscono una produzione di servizi e di utilità sociale che ormai irrinunciabile per il benessere collettivo. 9,6 milioni di anziani si occupano dei propri nipoti e di questi ben 3,6 milioni lo fa regolarmente il che consente a molte donne di rimanere nel mercato del lavoro senza subire decurtazione di reddito.

Le prestazioni monetarie erogate dagli anziani sono un puntello chiave per le famiglie più giovani.

Come dicevamo più sopra, dei 13,7 milioni di anziani, 2,8 milioni sono non autosufficienti.

Accanto all'assistenza prestata dai familiari, operano in Italia circa un milione di badanti delle quali il 90% straniera.

La maggior parte proviene dall'Europa dell'Est, con maggiore incidenza per Ucraina, Romania, Moldavia, Ecuador e Perù.

La spesa stimata per la retribuzione delle badanti è di circa 9 miliardi di euro l'anno.

In questo quadro il servizio sanitario e il welfare in generale non sono né pronti né adatti a coprire i fabbisogni assistenziali dei non autosufficienti e non a caso il 56% degli italiani è insoddisfatto dei servizi socio sanitari per non autosufficienti sul territorio.

Non bastano i 12,4 miliardi di spesa pubblica per *long term care* di cui 2,4 miliardi per cure domiciliari, che è pari al 10,8% della spesa sanitaria complessiva ed è comunque inferiore al dato UE del 15,4%.

Non sorprende quindi che il 75,6% degli italiani chieda più agevolazioni fiscali per chi assume badanti.

Se Grillo avesse avuto presente questi dati, probabilmente, sarebbe uscito con un'altra comica.

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 31 OTTOBRE 2019

Ecco una soluzione per il problema pensioni

di Paolo Rosa - Avvocato

Il prof. Mattia Persiani, in una recente intervista radiofonica, ha detto che il problema della previdenza sociale è il conflitto intergenerazionale.

Nonni con la pensione, padri con il posto fisso e figli precari senza prospettiva di pensione.

Alla domanda della giornalista: ma professore che cosa suggerisce di fare?

Il professore ha risposto: dimenticare i diritti quesiti e ridurre le pensioni in atto.

Tutti, tranne pochi privilegiati, oggi si lamentano delle pensioni e, proprio in questi giorni il Presidente della Repubblica ha invocato una nuova coesione sociale.

Ai sensi dell'art. 38 della nostra Carta Costituzionale i lavoratori hanno diritto a che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia.

Ho lanciato una proposta molto semplice: si stabilisce una pensione di vecchiaia, uguale per tutti i lavoratori, ivi comprese le casalinghe, di € 1.250,00 netti mensili, gestita e garantita dallo Stato all'età del pensionamento con versamenti contributivi proporzionali al reddito e con aliquote progressive.

Questo per introdurre una pensione sociale uguale per tutti i lavoratori che dovranno poi preoccuparsi della pensione complementare acquisendo, finalmente, una maturità previdenziale e finanziaria.

La progressività della contribuzione non dovrebbe essere un terreno di scontro perché già le imposte oggi rispondono ai medesimi criteri.

La quantificazione in € 1.250,00 mensili scaturisce da una valutazione d'insieme quale risulta dal bilancio sociale INPS per il 2017.

L'importo medio mensile lordo delle pensioni di vecchiaia liquidate nel 2017 è stato di € 1.170,00 per gli uomini e € 858,00 per le donne (ex settore privato) mentre € 2.456,00 per gli uomini e € 1.748,00 per le donne (ex dipendenti pubblici).

Per i pensionati autonomi abbiamo € 858,00 per gli uomini e € 629,00 per le donne.

Per i parasubordinati € 1.142,00 per gli uomini e € 705,00 per le donne.

Un valore mediano può attestarsi quindi intorno ad € 1.250,00 mensili netti.

Una Collega mi ha scritto: "€ 1.250,00 sono una miseria. Non ci vivi nemmeno da pensionato. Non ho rendite. Vivo di lavoro e pensare di versare per nulla non è piacevole".

Siamo all'anno zero con la educazione previdenziale ma non bisogna scoraggiarsi!!

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 08 NOVEMBRE 2019

Basta querele, diffide e azioni per danni per opinioni espresse nell'avvocatura

di Paolo Rosa - Avvocato

L'avvocatura sta attraversando una stagione di contestazioni sia sul versante interno forense sia su quello previdenziale.

A mio giudizio le querele, le diffide e le azioni per risarcimento del danno conseguenti ad asserita diffamazione a mezzo stampa (social) non solo non risolvono i problemi ma li aggravano.

Siamo in troppi, in media quattro avvocati ogni mille abitanti, e, come si dice, il troppo "stroppia" perché i codici deontologici, che pure ci sono, restano sistematicamente nel cassetto.

La crisi dell'avvocatura italiana è, prima di tutto, crisi di valori, crisi di cultura a ogni livello.

Come scriveva Euripide, nel 400 a.C.: Parla da saggio a un ignorante ed egli ti risponderà che hai poco senno; ma parla se hai parole più forti del silenzio, altrimenti rispetta il silenzio!

Quindi nulla di nuovo sotto il sole!

Prendo spunto dalla recente audizione dei vertici di Cassa Forense alla Commissione Bicamerale di Controllo per cercare di farmi comprendere.

Il Presidente della Bicamerale, dopo l'introduzione, ha dato la parola al Presidente di Cassa Forense facendo presente che la Commissione ha ricevuto molteplici segnalazioni da un avvocato, il quale solleva dubbi sulla correttezza della gestione e della relativa documentazione contabile.

Ebbene il Presidente di Cassa Forense ha liquidato la questione parlando di sciocchezze e di affermazioni non rispondenti al vero per le quali pende giudizio penale, disciplinare e civile.

Molti esposti del Collega in questione sono noti perché resi pubblici dallo stesso sui social.

Non conosco personalmente il Collega ma debbo dare atto che ha una profonda conoscenza sia della previdenza in generale che di quella forense.

Ebbene, proprio davanti alla Bicamerale di Controllo, il Presidente di Cassa Forense avrebbe avuto l'occasione di rispondere a una serie di problematiche che oltre al Collega anch'io vado sostenendo da tempo e precisamente:

- rendere noto a tutti gli iscritti, obbligati a esserlo per la legge 247/2012, il Report ALM (Asset liability management) che tanta importanza assume, come ribadito dalla dirigente del servizio di Cassa Forense, nel costruire le iniziative strategiche e tattiche negli investimenti. E, infatti, il Comitato dei Delegati fissa i criteri generali d'individuazione e ripartizione dei rischi nella scelta degli investimenti, approvando l'asset allocation strategica e tattica sulla base del modello ALM che si basa sui flussi attuariali del passivo previdenziale per guidare la definizione delle scelte d'investimento;
- chi siano i 41 rappresentanti di Cassa Forense negli Advisor Committee in cui investe e i criteri che ne hanno seguito la selezione;
- perché l'appendice standard al bilancio tecnico sia stata pubblicata solo recentemente dopo tante insistenze, datata gennaio 2019 e non dicembre 2018 e perché risulti più favorevole rispetto alla relazione specifica (la cosa davvero singolare è che sul nuovo sito di Cassa Forense l'appendice standard è stata tolta ma poi ripubblicata);
- i nuovi criteri generali d'individuazione e ripartizione dei rischi nella scelta degli investimenti come novati recentemente dal Comitato dei Delegati.

Questi sono fatti, non sciocchezze, tutti ufficiali e documentati. Rimettere il tutto alla Magistratura non mi pare un'opzione inclusiva.

Come ha recentemente detto proprio il Presidente della COVIP, davanti alla stessa Commissione Bicamerale: "Per le Casse, la gestione finanziaria delle risorse costituisce, infatti, elemento centrale dell'attività al fine di valorizzare i contributi e il patrimonio accumulato per far fronte alle prestazioni nei riguardi degli iscritti. È dunque evidente l'importanza per una Cassa, nell'interesse degli iscritti e beneficiari, di poter operare nell'attività di investimento attraverso processi di lavoro, da un lato, trasparenti e documentati, dall'altro efficienti e dinamici al fine di cogliere le migliori opportunità come un investitore privato".

Che poi alcuni investimenti, caratterizzati da una maggiore rischiosità, siano necessari per sostenere la redditività degli attivi, considerato che il 44,5% del portafoglio è composto da obbligazioni in cui il rendimento è quasi nullo, come ha detto il Presidente di Cassa Forense, è tutto da dimostrare tenuto conto che la provvista previdenziale ha come mission

quella di garantire il pagamento delle pensioni promesse e quindi non può fare affidamento sul fatto che "il mercato regga e lo spread non faccia brutti scherzi".

Tutti debbono essere ascoltati, anche se fastidiosi, ed io certamente lo sono se non si comprende che a me sta a cuore il futuro di Cassa Forense per la quale ho profuso tante energie in passato perché, come ho sempre detto io, "insieme si può, da soli non si va da alcuna parte".

Un titolo di merito al dott. Michele Proietti, Direttore Generale di Cassa Forense, il quale ha chiarito la natura del contributo integrativo del 4% sul volume d'affari IVA.

Di questo 4%, uno 0,5% va in solidarietà mentre il restante 3,5% ha finalità previdenziali. Questo rafforza il mio convincimento secondo il quale, quando Cassa Forense liquida trattamenti di tipo contributivo, dovrebbe rimpinguare il montante, oggi costituito dal solo contributo soggettivo, anche del 3,5% del contributo integrativo.

In buona sostanza la solidarietà del sistema è garantita dal contributo di solidarietà versato dai pochi avvocati che guadagnano più di 100 mila euro l'anno e che versano il 3% a titolo di solidarietà oltre al tetto e dallo 0,5 del 4% del contributo integrativo.

Il problema, all'evidenza di tutti e che il dott. Proietti non ha mancato di sottolineare, è dato dal numero di avvocati che dichiarano meno di 10 mila euro l'anno che, al momento, ammonta a 75.000 unità.

Anche il Direttore Generale di Cassa Forense ritiene che se questo numero dovesse in futuro aumentare, sarebbe necessario rivedere le prestazioni erogate in modo da mantenere la sostenibilità del sistema.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 12 NOVEMBRE 2019

Cassa Forense vista con i numeri

di Paolo Rosa - Avvocato

Dal sito istituzionale di Cassa Forense, i numeri dell'avvocatura 2018, la relazione del Collegio sindacale al bilancio 2018 e funding ratio da bilancio preventivo 2019.

Reddito professionale degli iscritti alla Cassa, anno 2017

Classi di importo	Monte reddito	Reddito medio IRPEF	N° posizioni	%	(% anno 2016)
<i>Mod. 5 non pervenuto</i>			21.799	9,0%	(8,4%)
< zero	-€ 12.326.502	-€ 5.003	2.464	1,1%	(1,2%)
zero	€ 0	€ 0	13.262	6,0%	(6,6%)
1 - 10.300	€ 309.413.778	€ 5.180	59.731	27,0%	(27,0%)
10.300 - 19.414	€ 643.475.455	€ 14.648	43.930	19,9%	(20,8%)
19.414 - 48.950	€ 1.836.159.275	€ 30.389	60.422	27,3%	(25,9%)
48.950 - 98.050	€ 1.656.846.090	€ 67.784	24.443	11,0%	(10,9%)
98.050 - 150.000	€ 966.379.849	€ 120.047	8.050	3,6%	(3,6%)
150.000 - 250.000	€ 929.654.450	€ 189.997	4.893	2,2%	(2,2%)
250.000 - 500.000	€ 943.323.994	€ 339.447	2.779	1,3%	(1,3%)
> 500.000	€ 1.260.283.853	€ 969.449	1.300	0,6%	(0,6%)
TOTALE	€ 8.545.536.744	€ 38.620	243.073	100%	(100%)

Numero e importo medio delle pensioni vigenti al 31.12.2018

DISTRIBUZIONE PER TIPO PENSIONE E SESSO

TIPO PENSIONE	NUMERO			IMPORTO MEDIO DI PENSIONE		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
VECCHIAIA	1.277	12.799	14.076	€ 31.923	€ 39.064	€ 38.416
ANZIANITA'	420	979	1.399	€ 31.654	€ 37.826	€ 35.973
INVALIDITA' e INABILITA'	560	874	1.434	€ 10.056	€ 12.442	€ 11.510
CONTRIBUTIVE	207	1.468	1.675	€ 4.655	€ 5.386	€ 5.296
INDIRETTE	2.668	202	2.870	€ 15.481	€ 14.125	€ 15.385
REVERSIBILITA'	7.330	288	7.618	€ 18.302	€ 16.660	€ 18.240
TOTALE	12.462	16.610	29.072	€ 18.947	€ 33.922	€ 27.503

Prestazioni previdenziali esercizio 2018 → 912,6 milioni di euro
 Entrate contributiva esercizio 2018 → 1.632 milioni di euro
 Saldo previdenziale → 720 milioni di euro
 Patrimonio netto → circa 11,9 miliardi di euro
 Crediti per contributi, sanzioni ed accessori a bilancio 2018 → poco più
 483 milioni di euro (immobilizzati) e oltre 1.128 milioni di euro
 (circolante) per un totale di circa 1.611 milioni.

Funding Ratio
 (a mercato* alla data di analisi)

Patrimonio (mld €)	12,5
Valore attuale prestazioni pensionistiche maturate (mld €)	47,4
Funding Ratio	26,3%

Una valutazione attenta e lungimirante di questi dati porta a richiedere una profonda riforma di struttura di Cassa Forense a cominciare dalla governance, imposizione contributiva e prestazioni.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 15 NOVEMBRE 2019

Il 29 novembre a Napoli

di Paolo Rosa - Avvocato

Per quella data sono stato invitato dall'Associazione ARDE a tenere una relazione sulla previdenza forense a Napoli, senza crediti formativi e con accesso libero.

Il problema di Cassa Forense è il surplus demografico, che di per sé in previdenza sarebbe un vantaggio, accompagnato però da una profonda crisi reddituale che vede oggi, su 243 mila iscritti, 20 mila non presentare il Modello 5 e 75 mila dichiarare un reddito inferiore a € 10.000,00 l'anno. Se a ciò si aggiunge che Cassa Forense ha in bilancio crediti verso gli iscritti per 1,6 miliardi di euro circa, si capisce la gravità della situazione. Com'è noto l'avvocatura per anni è stata considerata, da una politica miope e priva di idee programmatiche, un ammortizzatore sociale in una economia stagnante da decenni.

Il recente rapporto Svimez ha messo a nudo la precarietà del sistema Italia in tema di politiche per il lavoro.

Una panoramica della giurisprudenza costituzionale ci serve per inquadrare il problema.

Quanto alla natura dei contributi previdenziali, la Corte, pur con una giurisprudenza non sempre lineare (frutto del compromesso tra la logica mutualistica e quella solidaristica che, allo stesso tempo, informano il nostro sistema previdenziale), ha affermato che «i contributi non vanno a vantaggio del singolo che li versa, ma di tutti i lavoratori e, peraltro, in proporzione del reddito che si consegue, sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi»; allo stesso tempo, però, per quanto i contributi trascendano gli interessi dei singoli che li versano, «essi danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire corrispondenti prestazioni previdenziali», ciò da cui discende che il legislatore non può prescindere dal principio di proporzionalità tra contributi versati e

prestazioni previdenziali (sentenza n. 173/1986; si vedano anche, a tale proposito, le sentenze n. 501/1988 e n. 96/1991).

Per quanto concerne i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente (sentenze n. 349/1985, n. 173/1986, n. 822/1998, n. 211/1997, n. 416/1999).

La Corte costituzionale è tornata sul tema, inoltre, con la sentenza n. 116/2013, con cui ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 18, comma 22-bis, d.l. n. 98/2011, il quale introduceva un contributo di perequazione, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro lordi annui, del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro e del 15% per la parte eccedente i 200.000 euro. La Corte, assumendo che il contributo di solidarietà ha natura tributaria e, quindi, deve essere commisurato alla capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost., ha ritenuto che la disposizione violi il principio di uguaglianza e i criteri di progressività, dando vita ad un trattamento discriminatorio. Secondo la Corte, infatti, «[...] trattasi di un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L'intervento riguarda, infatti, i soli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi». La Corte nell'evidenziare anche come sia stato adottato un criterio diverso per i pensionati rispetto a quello usato per gli altri contribuenti, penalizzando i primi, osserva che «i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e *minoris generis* rispetto agli altri redditi presi a riferimento» e che «a fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici», con ciò portando a «un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita». La Corte aggiunge, poi, che «nel caso di specie, il giudizio di irragionevolezza dell'intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 30/2004 e ordinanza n. 166/2006); sicché il maggior prelievo tributario

rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro».

Da ultimo, la Corte, con la sentenza n. 173/2016 ha respinto le varie questioni di costituzionalità relative al contributo di solidarietà introdotto dall'art. 1, comma 486, l. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), sulle pensioni di importo più elevato, escludendone la natura tributaria e ritenendo che si tratti di un contributo di solidarietà interno al sistema previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema stesso. La Corte ha anche ritenuto che tale contributo rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate (da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime).

(da *Giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale*, www.parlamentoitaliano.it)

Si impone allora anche per Cassa Forense una profonda riforma di sistema a cominciare dalla governance, dal sistema di imposizione contributiva (oggi abbiamo i contributi minimi che sono regressivi) al sistema di calcolo delle prestazioni per adempiere alla propria mission statutaria che è quella di garantire previdenza e assistenza a tutti gli iscritti.

Di tutto questo ne parleremo a Napoli con chi vorrà partecipare.

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 22 NOVEMBRE 2019

Siamo in una spirale di impoverimento progressivo

di Paolo Rosa - Avvocato

Le tendenze demografiche stanno mettendo sotto pressione le finanze pubbliche e spingendo al rialzo la dinamica del rapporto tra debito e prodotto interno.

In primo luogo, l'invecchiamento della popolazione determina una crescita tendenziale della spesa per le pensioni e per l'assistenza sanitaria che, a parità di altre condizioni, causa un aumento del disavanzo e del debito pubblico.

In secondo luogo, il progressivo calo della popolazione in età attiva peggiora le prospettive di crescita del PIL.

Nel 2018 la spesa assistenziale è aumentata notevolmente raggiungendo quota 116 miliardi.

Il 61,3% delle pensioni erogate dall'INPS è inferiore a € 750,00 che rappresenta la soglia di povertà, intesa dall'ISTAT come la situazione di coloro che non possono affrontare la spesa minima mensile sufficiente ad acquistare beni e servizi considerati essenziali per uno standard di vita minimamente accettabile.

Oltre 5 milioni di individui si trovano in questa situazione.

L'avvocatura italiana è lo specchio fedele di questa realtà perché, a fronte di 243.000 unità, ben 21.799 non dichiarano il reddito prodotto, 75.000 dichiarano un reddito annuo non superiore a € 10.300,00, 43.930 dichiarano un reddito da € 10.300,00 a € 19.414,00 e 60.422 un reddito tra € 19.414,00 e € 48.950,00 e solo 17.022 dichiarano un reddito sopra il tetto pensionabile di € 98.050,00 e quindi, alla luce di quanto sopra, 75.000 versano in situazione di povertà.

In questi giorni l'OCSE ha passato ai raggi x la gestione pubblica dei 36 paesi che aderiscono all'organizzazione.

L'Italia si ritrova con il terzo maggior debito del mondo dopo il Giappone e la Grecia.

L'Italia è terza al mondo anche per il peso del debito pubblico pro capite con 62.667 dollari a parità di potere d'acquisto, dopo il Giappone e gli USA.

Le entrate governative in Italia sono attorno al 47% del PIL contro la media OCSE del 38%.

L'Italia ha posizione di coda quanto alla fiducia nel Governo nazionale che è al 21% mentre la media OCSE viaggia intorno al 40%.

L'Italia è all'ultimo posto per la percezione della reattività del Governo alle necessità delle persone.

Solo il 10% degli italiani ritiene che le sue opinioni e i suoi bisogni incidano sulle decisioni prese dalle istituzioni pubbliche, contro il 37% OCSE e, ad esempio, il 74% della Svizzera.

Questo si traduce nella percezione, quella italiana, di scarsa fiducia nella democrazia e nel Parlamento.

Non aiutano i tempi biblici della giustizia.

Il 15 novembre ho partecipato a Trento a un interessante confronto, sotto il profilo della sostenibilità, tra Cassa Forense, Cassa Ragionieri e Cassa Commercialisti.

Il confronto è stato impietoso per Cassa Forense ma non ho visto nei presenti, non molti per la verità, segni di stupore o insofferenza il che dimostra la totale mancanza di cultura previdenziale nelle giovani generazioni il che è molto grave perché la pensione va costruita sin dai primi passi del suo percorso.

A un certo punto i rappresentanti della Cassa dei Commercialisti hanno affrontato il tema del bilancio tecnico che, com'è noto, esprime una visione di tipo dinamico proiettata su un determinato arco temporale futuro e costituisce lo strumento, previsto dalla legge, per consentire di verificare l'adeguatezza delle politiche gestionali adottate da un ente di previdenza ovvero la presenza di eventuali anomalie che nel lungo periodo potrebbero tradursi in problemi di natura finanziaria per l'ente stesso, se non corrette per tempo.

La Cassa dei Commercialisti, così come la Cassa dei Ragionieri e dei Periti Contabili sin dal 2004 si è posta il problema della sostenibilità e sono intervenute tempestivamente per correggere le anomalie riscontrate. Secondo la proiezione specifica, il patrimonio della Cassa dei Commercialisti presenta uno sviluppo sempre crescente fino a circa metà dell'arco temporale di verifica per attestarsi, in conseguenza delle dinamiche demografiche della Cassa, in circa 36 miliardi di euro nel 2066. Particolarmente indicativo è il grado di capitalizzazione, che è un indicatore per certi versi assimilabile al saggio di riserva di liquidità utilizzato nei sistemi bancari, che misura il grado di pagamento dell'ente senza interventi correttivi e nella scolastica ipotesi di cessazione di ogni

entrata, pari a circa l'81% nel senso che, dato che la Cassa dei Commercialisti nel 2004 ha optato per il sistema di calcolo contributivo, sta riassorbendo progressivamente il debito generato dal metodo di calcolo retributivo delle pensioni, in vigore fino al 2003.

Detto in parole povere: la Cassa dei Commercialista con l'opzione al contributivo, effettuata nel 2004, riuscirà a neutralizzare il debito rappresentato dalle pensioni retributive, garantendo, grazie anche ai rendimenti delle riserve previdenziali accumulate, tutte le pensioni.

Il grado di capitalizzazione all'81% non deve essere interpretato come capacità dell'ente di far fronte solo all'81% dei propri futuri oneri, fino alla sopravvivenza dell'ultimo avente diritto, perché con ogni probabilità la Cassa di previdenza non sospenderà la sua attività alla fine del cinquantennio di proiezione attuariale ma potrà tranquillamente proseguire oltre con i conti a posto.

La Cassa dei Commercialisti, per quanto attiene all'adeguatezza delle prestazioni, ha introdotto dei correttivi al sistema contributivo attraverso la maggiorazione dell'aliquota di computo e l'accREDITAMENTO sul montante individuale di una porzione del contributo integrativo.

Inutile dire che la Cassa dei Commercialisti e anche quella dei Ragionieri, da questo punto di vista, sono state lungimiranti e oggi possono ritenersi al riparo dalla giurisprudenza di Cassazione che si sta consolidando e per la quale la Cassa non può applicare il contributo di solidarietà sugli assegni elevati (si veda da ultimo la sentenza n. 29292 del 12.11.2019, successiva alla precedente n. 31.875/2018).

Cassa Forense, per contro, è rimasta ancorata al criterio retributivo di calcolo della pensione, detto sostenibile che la esporrà, anno dopo anno, all'aumento del debito pensionistico latente.

Abbiamo bisogno di una classe politica nuova che sappia far ripartire l'economia e riportare l'Italia nello standard europeo e che, sul versante previdenziale, sia LUNGIMIRANTE.

Scriverò una letterina a Babbo Natale!

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 28 NOVEMBRE 2019

L'operazione Poseidone, l'operazione Minerva e la proposta di Legge Serracchiani Viscomi

di Paolo Rosa - Avvocato

Ho già affrontato i primi due temi nei miei articoli, su questa Rivista, del 13 e 21 dicembre 2018. Nelle more è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che ha reso operativa la ricongiunzione dalla Gestione Separata alle Casse dei professionisti.

Con questo arresto, a mio giudizio, la vicenda doveva chiudersi. Invece il contenzioso di merito non si è arrestato e, anzi, è andato di contrario avviso ai paletti già fissati dalla Suprema Corte di Cassazione.

Il 3 maggio 2019 è poi stata presentata la proposta di legge di iniziativa dei Deputati Serracchiani Viscomi che suggerisce una modifica al comma 12 dell'art. 18 della legge 15.07.2011, n. 111 introducendo il seguente comma: «Non possono, quindi, essere iscritti presso la Gestione Separata dell'INPS i liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria Cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della citata legge n. 335 del 1995, con riferimento ai redditi percepiti e oggetto dell'esercizio dell'attività prevista dal rispettivo Albo professionale».

La proposta di legge, a mio giudizio, parte da un presupposto errato dal punto di vista previdenziale dopo aver affermato un principio indiscutibile. Si afferma, infatti, nella relazione accompagnatoria che «Le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari di alcuni enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 hanno previsto la possibilità di esercitare l'attività professionale senza essere tenuti al versamento della contribuzione ordinaria (nel solo caso degli avvocati del libero Foro fino all'entrata in vigore della legge 247 del 2012)».

Tale formulazione è errata perché quelle norme hanno previsto l'obbligatorietà dell'iscrizione solo in presenza di determinati parametri di reddito e/o volume d'affari ma non hanno escluso affatto l'obbligo della tutela previdenziale di cui alla Gestione Separata INPS istituita proprio

dall'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, che, vale la pena di ricordare, è legge sovraordinata rispetto a quelle ordinarie.

Il principio indiscutibile sta nell'affermazione in base alla quale tutti i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, per cui l'INPS, nell'ambito di una vasta operazione finalizzata a contrastare l'evasione e l'elusione contributiva, ha ritenuto di contestare in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione alla Gestione Separata.

La Gestione Separata dell'INPS fu istituita, in via generale, per tutte le categorie di lavoratori autonomi, di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e per i venditori a domicilio e, soltanto in via residuale, per le categorie di liberi professionisti non, come si legge nella relazione accompagnatoria, ancora privi di una propria Cassa di previdenza bensì anche per quei professionisti i quali, come nel caso di Cassa Forense, pur se provvisti di una Cassa di appartenenza non erano tuttavia obbligati a iscriversi.

Così il cerchio si chiude.

Le polemiche non giovano ad alcuno e la Cassazione, ancora una volta, ha chiarito la situazione venutasi a determinare.

La prescrizione, dal punto di vista previdenziale, è un danno per lo iscritto e non già per l'Ente di previdenza.

Come ho già scritto in tempi non sospetti, va aperto un tavolo al Ministero del Lavoro per risolvere la vicenda intervenendo magari sulle sanzioni stante la incertezza normativa sino al consolidato orientamento della Suprema Corte.

Minerva ha portato il problema alla ribalta nazionale, onore al merito, ma ora bisogna chiuderlo con un piano di regolarizzazione per ogni singola posizione così da permettere a tutti gli interessati di ripartire con una reale prospettiva di futuro previdenziale.

PROFESSIONE



PROFESSIONE FORENSE | 29 NOVEMBRE 2019

L'ineleggibilità e l'incompatibilità nei social

di Paolo Rosa - Avvocato

Ho approfittato del week-end piovoso per girovagare sui social, strumento tanto pericoloso perché, come scriveva Umberto Eco, dà voce a legioni di imbecilli, quanto utile perché fa viaggiare le notizie con velocità supersonica dando la sensazione di vivere ogni cosa in diretta.

L'avv. Libero Calamaio (Unione Libera Avvocatura) ha scritto a proposito della questione degli ineleggibili:

«Come tutti ormai sapete, per vedere ripristinare la legalità nei vertici dell'avvocatura siamo dovuti arrivare all'intervento delle magistrature superiori in riforma della non giustizia del CNF.

Tutto parte dalla sentenza della Cassazione a [*Sezioni Unite n. 32781/2019*](#): in solo due settimane (15 GIORNI), la Suprema corte ribaltava la decisione del CNF che cercava di salvare il terzo mandato nei COA.

La causa era stata discussa il 4.12.2018 e decisa il 19.12.2018.

Poi il CNF aveva riprovato a negare il divieto di terzo mandato, ed aveva sollevato eccezione di incostituzionalità, ma la Consulta, dopo aver ridotto i termini per l'udienza, in soli 22 giorni, depositava la [*sentenza n. 173/2019*](#).

Ancora una volta il Consiglio Nazionale Forense veniva sconfessato.

La Corte costituzionale chiariva che lo stesso il principio espresso dalla Cassazione per i COA (con il divieto del terzo mandato consecutivo) vale anche per il CNF.

L'udienza davanti alla Corte costituzionale si teneva il 18.6.20189 - con comunicato stampa contestuale - e la motivazione giungeva il 10.07.2019.

In agosto, il primo dei non eletti al CNF per un Distretto calabrese, si rivolgeva al Tribunale di Roma per chiedere tutela d'urgenza contro l'illegalità del CNF stesso: giunge così l'ordinanza ex art. 700 CPC che in soli 6 GIORNI aveva ribadisce l'esistente illegalità di ben 9 dei 34

consiglieri della massima rappresentanza forense. Udienda tenuta il 27.8.2019 e provvedimento del 2.9.19.

E infine siamo arrivati alla resistenza ad oltranza: il CNF (oltre a tenere in riserva eterna i reclami dei COA discussi dinanzi a sé mesi fa) propone reclamo al Tribunale di Roma e riesce anche ad ottenere un provvedimento inaudita altera parte in sospensiva del decisum del giudice monocratico. Provvedimento in contrasto con i principi già enunciati da Consulta e Cassazione Sezione Unite, nonché dal TAR del Lazio in tema di legittimazione all'azione (qui – *omissis* - la sentenza del TAR, emessa dopo una settimana (7 GIORNI) di riserva.

Ed ecco che la celerità della Giustizia si ferma!

Il reclamo è stato discusso il 7.10.2019..... e ad oggi sono passati 46 giorni.... senza risposte! Ancora in riserva!».

Lascia un po' sorpresi vedere che, quando l'organo apicale dell'avvocatura si costituisce a difesa della denunciata illegalità di un suo componente (ma anche di altri), il corso della giustizia sembra procedere molto più lentamente.

Per questo, abbiamo la miglior fiducia nella Giustizia.
Similis cum similibus.

Il CNF si è occupato della questione delle incompatibilità per l'avvocato come descritto nell'articolo di puntodidiritto.it: «Divieto di attività gestorie: avvocato incompatibile con incarico di membro del CdA di una SpA.

Il COA di Roma ha formulato quesito in merito alla compatibilità tra l'iscrizione nell'albo degli avvocati e l'assunzione della carica di consigliere semplice del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con poteri limitati alla gestione della contrattualistica e dei rapporti bancari della stessa società, alla luce dell'art. 18, comma 1, lett. c), l. n. 247/2012.

La risposta è stata data dal [*Consiglio Nazionale Forense con il parere del 16 gennaio 2019, n. 17.*](#)

Il CNF ha già chiarito, con il proprio [*parere n. 45 del 21 giugno 2017*](#), che «la professione di avvocato è incompatibile, con l'incarico di membro di un CDA che svolga in via esclusiva i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli derivano dalla legge e quindi, la gestione in senso lato della società e dell'impresa».

Con il richiamato precedente il CNF ebbe a precisare che: – non è incompatibile con la professione di avvocato la funzione di Presidente del C.d.A. dotato, per statuto, di poteri meramente amministrativi e rappresentativi della società; – *a contrariis*, la professione di avvocato è

incompatibile, con l'incarico di membro di un CDA che svolga in via esclusiva i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli derivano dalla legge e quindi, la gestione in senso lato della società e dell'impresa; - l'incompatibilità dettata dall'art. 18 citato, non è subordinata all'esistenza di un corrispettivo per l'attività svolta; - la gratuità dell'incarico eventualmente assunto è pertanto irrilevante. Per completezza, si è aggiunto che non è certo la rappresentanza della società che genera l'incompatibilità, né la possibilità di ricevere pagamenti da parte di terzi in nome della persona giuridica rappresentata; il discrimine è, notoriamente, l'attività gestoria, sia essa svolta individualmente (per delega) o collegialmente (CDA). In questi termini è reso pertanto il parere (Consiglio Nazionale Forense con il parere del 16 gennaio 2019, n. 17)».

Mi pare una bella battaglia tra ineleggibili e incompatibili.

La cosa che mi lascia basito è che ottanta Delegati in Cassa Forense non si siano posti il problema così come le Autorità di controllo.

Le conseguenze della declaratoria di incompatibilità sono quelle che si possono leggere nella sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 22 novembre 2019, n. 30571.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 04 DICEMBRE 2019

“ARDE” l’avanguardia forense

di Paolo Rosa - Avvocato

“ARDE” è l’acronimo di Avvocati Radicali Democratici. Mi hanno invitato al loro convegno previdenziale e sono stato nella bella Napoli rischiando di restarci meravigliato nei presepi di San Gregorio Armeno.

L’avvocatura italiana si muove, anzi sta ferma, tra ineleggibilità e incompatibilità, che molti sussurrano aspettando però che altri tolgano le castagne dal fuoco.

Le avanguardie, storicamente, sono movimenti intellettuali totalizzanti.

Noi vogliamo cantare l’amore del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità.

Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia.

La letteratura esaltò, fino ad oggi, l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno.

Non v’è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all’uomo.

Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli! Perché dovremmo guardarci alle spalle, se vogliamo sfondare le misteriose porte dell’Impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell’assoluto, poiché abbiamo già creato l’eterna velocità onnipresente (Filippo T. Marinetti, Il Manifesto del futurismo, “Le Figaro”, 20 febbraio 1909).

“ARDE” ha inaugurato la convention al Re.Work il più grande coworking di Napoli, gli iscritti si sono autofinanziati, senza crediti formativi, fuori dal Tribunale ma di fronte al Tribunale, rompendo un trend dove per lo più si

frequentano i convegni per i crediti formativi e affidando all'oggettività dei numeri ogni prospettiva futura.

Nei giorni precedenti il convegno io ho inviato ai COA di Napoli, Napoli Nord e Nola l'abstract del mio intervento.

Silenzio assoluto.

Quando andavo da Presidente di Cassa Forense trovavo la folla, in omaggio alla classe dominante e non certo alla mia persona.

Oggi qualche genio misura il successo del convegno dal numero dei partecipanti.

Mi dicono che abbiamo avuto una media di cinquanta Colleghi che hanno interagito con noi per la riuscita dell'incontro che è stato un cenacolo di lungimiranza.

Chi non è venuto ha perduto, forse irrimediabilmente, una grande occasione.

Vado alle conclusioni riportando i saldi previdenziali di Cassa Forense:

- I saldi previdenziali ovvero le differenze tra contributi e prestazioni si mostrano negativi per gli anni compresi tra il 2042 e il 2062;

– i saldi gestionali ossia la differenza tra il complesso delle entrate e delle uscite risultano sempre positivi per tutti i cinquanta anni delle proiezioni e presentano il seguente andamento. Essi risultano sempre positivi e crescenti sino all'anno 2031 poi, pur rimanendo positivi, essi decrescono fino all'anno 2051; a partire dal 2052 essi tornano ad aumentare fino ad assumere, nell'anno 2067 un valore pari a 2490,3 milioni di euro a moneta corrente che corrisponde al valore massimo registrato (Dal bilancio tecnico 2017 di Cassa Forense, pag. 33).

Se questa è la situazione, è una sciocchezza confidare sulla benevolenza dei mercati finanziari per sopperire con il rendimento del patrimonio o non è meglio dar corso ad una profonda riforma strutturale?

Quando se ne parlerà i presenti, max 70 media 50, potranno dire "Ma io c'ero".

Il rinnovamento dell'avvocatura italiana sul versante previdenziale passa di qui perché è soprattutto un fatto culturale che non guarda alle clientele e al consenso sul breve ma sul lungo termine.

Il centro direzionale è quello giusto, avanti ARDE, avanguardisti di rottura di un sistema ormai decotto.

Io non dimenticherò la meravigliosa doppia bufalina di Sorbillo.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 06 DICEMBRE 2019

Il futuro di Cassa Forense: speriamo che il mercato regga e che lo spread non faccia brutti scherzi

di Paolo Rosa - Avvocato

Siamo in stagnazione con l'avvocatura in grande difficoltà. Con il termine stagnazione si indica una fase economica di crescita molto bassa, solitamente misurata in termine di PIL, Prodotto Interno Lordo. Il PIL dell'avvocatura non è migliore di quello nazionale.

Mi affido sempre all'analisi dei numeri ufficiali. Sottopongo alla vostra attenzione la tabella 4A del Bilancio tecnico 2017, pag. 26.



Tav. 4A Proiezione delle Entrate e delle Uscite
(importi in migliaia di euro)

Anno	ENTRATE					USCITE					Saldo previdenziale	Saldo	Patrimonio di fine anno
	Contributi		Rendimenti netti del patrimonio	Totale Entrate	Prestazioni			Spese di gestione	Totale Uscite				
	Soggettivo	Integrativo			Totale contributi	Pensioni	Altre prestazioni			Totale prestazioni			
2018	1.147.584	571.720	1.719.304	178.552	1.897.856	837.171	71.465	908.636	30.000	938.636	882.133	959.220	12.118.751
2019	1.179.587	600.018	1.780.005	339.325	2.119.330	855.649	75.002	930.651	30.180	960.831	924.356	1.158.499	13.277.250
2020	1.231.069	624.382	1.855.451	371.763	2.227.214	879.263	78.048	957.311	30.723	988.034	976.188	1.239.180	14.516.430
2021	1.310.669	650.063	1.960.732	362.911	2.323.643	904.542	81.258	985.800	31.276	1.017.076	1.056.190	1.306.567	15.822.997
2022	1.371.579	672.370	2.043.949	474.690	2.518.639	938.912	84.046	1.022.958	31.745	1.054.704	1.105.037	1.463.935	17.286.932
2023	1.423.540	699.899	2.123.439	518.608	2.642.047	974.322	87.487	1.061.809	32.380	1.094.190	1.147.117	1.545.857	18.832.789
2024	1.469.862	725.195	2.195.058	564.984	2.761.042	1.018.098	90.775	1.108.873	33.028	1.141.900	1.177.960	1.619.142	20.451.931
2025	1.518.007	752.696	2.270.703	613.558	2.884.261	1.071.645	94.087	1.165.732	33.688	1.199.420	1.199.058	1.684.841	22.136.771
2026	1.563.311	777.866	2.341.177	664.103	3.005.280	1.133.721	97.233	1.230.954	34.362	1.265.316	1.207.456	1.739.964	23.876.735
2027	1.612.838	805.970	2.418.808	716.302	3.135.110	1.199.402	100.746	1.300.148	35.049	1.335.198	1.219.406	1.799.912	25.676.647
2028	1.661.549	834.603	2.496.152	770.299	3.266.451	1.273.244	104.325	1.377.569	35.750	1.413.320	1.222.908	1.853.131	27.529.778
2029	1.708.152	862.434	2.570.586	825.893	3.396.479	1.360.041	107.804	1.467.845	36.465	1.504.311	1.210.545	1.892.168	29.421.947
2030	1.752.652	889.942	2.642.594	882.658	3.525.252	1.470.238	111.243	1.581.481	37.395	1.618.876	1.172.356	1.906.576	31.328.523
2031	1.793.720	915.939	2.709.659	939.856	3.649.515	1.587.917	114.492	1.702.409	37.939	1.740.348	1.121.742	1.909.167	33.237.690
2032	1.836.724	943.807	2.780.531	997.131	3.777.662	1.716.438	117.976	1.834.414	38.697	1.873.111	1.064.093	1.904.551	35.142.241
2033	1.879.478	971.721	2.851.199	1.054.267	3.905.466	1.850.557	121.465	1.972.022	39.471	2.011.494	1.000.642	1.893.972	37.036.213
2034	1.920.030	998.869	2.918.899	1.111.086	4.029.985	1.998.583	124.859	2.123.442	40.261	2.163.702	920.316	1.866.283	38.902.496
2035	1.956.351	1.024.057	2.980.408	1.167.075	4.147.483	2.161.325	128.007	2.289.332	41.066	2.330.398	819.083	1.817.085	40.719.580
2036	1.991.831	1.048.271	3.040.102	1.221.587	4.261.689	2.321.366	131.034	2.452.400	41.887	2.494.287	718.736	1.767.402	42.486.982
2037	2.032.873	1.074.826	3.107.699	1.274.609	4.382.308	2.485.174	134.353	2.619.527	42.725	2.662.252	622.525	1.720.056	44.207.038
2038	2.072.287	1.100.593	3.172.790	1.326.211	4.499.001	2.657.014	137.563	2.794.577	43.580	2.838.157	515.776	1.660.844	45.867.882
2039	2.109.341	1.124.782	3.234.123	1.376.056	4.610.159	2.844.469	140.598	2.985.067	44.451	3.029.518	389.554	1.580.641	47.448.523
2040	2.144.105	1.147.829	3.291.934	1.423.456	4.715.390	3.043.582	143.479	3.187.061	45.340	3.232.401	248.352	1.482.989	48.931.512
2041	2.176.336	1.170.395	3.346.731	1.467.945	4.814.676	3.251.910	146.299	3.398.209	46.247	3.444.456	94.821	1.370.220	50.301.732
2042	2.204.223	1.189.266	3.393.489	1.509.052	4.902.541	3.466.256	148.658	3.614.914	47.172	3.662.086	- 72.767	1.240.455	51.542.187
2043	2.235.901	1.207.307	3.443.208	1.546.266	4.987.474	3.672.602	150.913	3.823.515	48.115	3.871.631	- 231.394	1.115.843	52.658.050
2044	2.266.771	1.223.921	3.490.692	1.579.741	5.070.433	3.864.247	152.990	4.017.237	49.078	4.066.315	- 373.555	1.004.118	53.662.148
2045	2.303.390	1.239.954	3.543.344	1.609.864	5.153.208	4.046.538	154.994	4.201.532	50.059	4.251.592	- 503.194	901.616	54.563.764
2046	2.344.717	1.256.229	3.600.946	1.636.913	5.237.859	4.225.334	157.029	4.382.363	51.060	4.433.423	- 624.388	804.436	55.368.200
2047	2.390.850	1.274.865	3.665.715	1.661.046	5.326.761	4.396.854	159.358	4.556.212	52.082	4.608.294	- 731.139	718.467	56.086.688
2048	2.425.944	1.294.210	3.720.154	1.682.600	5.402.754	4.656.255	161.776	4.818.031	53.123	4.871.155	- 956.101	531.599	56.618.267
2049	2.467.864	1.315.006	3.782.870	1.698.548	5.481.418	4.889.940	164.376	5.054.316	54.186	5.108.502	- 1.107.070	372.916	56.991.183
2050	2.522.163	1.334.293	3.856.456	1.709.736	5.566.192	5.143.574	166.787	5.210.361	55.270	5.265.630	- 1.187.118	300.562	57.291.745
2051	2.590.057	1.355.700	3.945.757	1.718.752	5.664.509	5.169.935	169.463	5.339.398	56.375	5.395.772	- 1.224.178	268.737	57.560.482
2052	2.672.085	1.380.328	4.052.413	1.726.814	5.779.227	5.258.447	172.541	5.430.988	57.502	5.488.490	- 1.206.034	290.737	57.851.218
2053	2.759.364	1.406.650	4.166.014	1.735.537	5.901.551	5.334.137	175.831	5.509.968	58.652	5.568.621	- 1.168.123	332.930	58.184.149
2054	2.850.326	1.435.084	4.285.410	1.745.524	6.030.934	5.400.139	179.386	5.579.525	59.825	5.639.350	- 1.114.729	391.584	58.575.733
2055	2.943.355	1.465.677	4.409.032	1.757.272	6.166.304	5.454.984	183.210	5.638.194	61.022	5.699.216	- 1.045.592	467.088	59.042.821
2056	3.036.846	1.497.935	4.534.781	1.771.285	6.306.066	5.506.357	187.242	5.693.599	62.242	5.755.841	- 971.576	550.225	59.593.046
2057	3.135.298	1.532.442	4.667.740	1.787.791	6.455.531	5.532.011	191.555	5.723.566	63.487	5.787.054	- 864.271	668.477	60.261.523
2058	3.239.280	1.569.031	4.808.311	1.807.846	6.616.157	5.550.046	196.129	5.746.175	64.757	5.810.932	- 741.735	805.225	61.066.748
2059	3.348.277	1.607.231	4.955.456	1.832.002	6.787.460	5.557.915	200.904	5.758.819	66.052	5.824.871	- 602.457	962.589	62.029.337
2060	3.460.327	1.649.205	5.109.532	1.860.880	6.970.412	5.565.520	206.151	5.771.671	67.373	5.839.044	- 455.988	1.131.368	63.160.705
2061	3.574.156	1.693.565	5.267.721	1.894.821	7.162.542	5.569.947	211.696	5.781.643	68.721	5.850.363	- 302.226	1.312.179	64.472.884
2062	3.689.909	1.740.300	5.430.209	1.934.187	7.364.396	5.579.717	217.538	5.797.255	70.095	5.867.350	- 149.508	1.497.046	65.969.931
2063	3.807.377	1.789.625	5.597.002	1.979.098	7.576.100	5.590.055	223.703	5.813.758	71.497	5.885.255	- 6.547	1.690.845	67.660.775
2064	3.926.668	1.841.155	5.767.823	2.029.823	7.797.646	5.603.908	230.144	5.834.052	72.927	5.906.979	- 163.915	1.890.667	69.551.442
2065	4.046.588	1.896.201	5.942.789	2.086.543	8.029.332	5.632.954	237.025	5.869.979	74.385	5.944.365	- 309.835	2.084.967	71.636.409
2066	4.168.377	1.954.262	6.122.639	2.149.092	8.271.731	5.667.557	244.283	5.911.840	75.873	5.987.713	- 455.082	2.284.018	73.920.427
2067	4.294.124	2.015.636	6.309.760	2.217.613	8.527.373	5.707.764	251.955	5.959.719	77.391	6.037.109	- 601.996	2.490.264	76.410.691

Il rapporto CENSIS 2018 sull'avvocatura italiana, pag. 4, fotografa la «progressiva perdita del potere di acquisto dei redditi, il raffreddamento delle dinamiche di crescita e lo stretto legame delle stesse rispetto agli andamenti del ciclo economico».

Prevedere una ripresa del PIL, e quindi della massa contributiva in entrata, è possibile ma avrei voluto vedere un raffronto proiettando il dato reale del 2018 e cioè la stagnazione che non è poi la ipotesi peggiore nello scenario possibile per vedere dove si andrebbe a finire.

Purtuttavia si vede un saldo previdenziale negativo (minori entrate contributive rispetto alle uscite per prestazioni) per 20 lunghi anni dal 2042 al 2062 e si deve confidare sul rendimento del patrimonio e, come ha detto il Presidente recentemente in Bicamerale, sperando che il mercato regga e lo spread non faccia brutti scherzi. Ma anche questo è un azzardo perché se i mercati faranno brutti scherzi, tanto per usare una espressione presidenziale, salteranno le pensioni di intere generazioni che non possono essere ancorate alla benevolenza dei mercati. Lo si può fare con i propri risparmi ma non con quelli degli iscritti e destinati alla pensione.

Il problema è drammaticamente questo e senza polemica alcuna. Il bilancio tecnico non è il libro dei sogni ma l'unico strumento che lo iscritto ha per valutare *ex ante*, in termini probabilistici, se la obbligazione previdenziale contratta dallo Ente sarà onorata e deve essere comprensibile a tutti, non sono ai tecnici, con una scheda che riepiloghi i dati e faccia un raffronto tra le ipotesi peggiori e quelle più favorevoli. Io sono stanco di sentir dire "non ci capisco nulla" perché il solo non capire genera incertezza e la previdenza ha bisogno essenziale di certezze.

E' vero che il rischio non può essere eliminato, come ha correttamente detto la Dirigente del servizio contabilità e finanza di CF, ma con la provvista previdenziale non è possibile accettare rischi elevati che, per arrivare al 3% programmato (un punto oltre l'inflazione prevista), ovviamente si devono correre. Ma quel 3% è il massimo consentito dagli Organi Vigilanti (bilancio tecnico, pag. 22) e perché si deve prendere il massimo e non prudenzialmente il minimo?

Per la Dirigente di Cassa Forense il rischio nel suo complesso non supera il 6,9% del portafoglio e viene monitorato di mese in mese; al massimo si potrebbero perdere € 900.000,00. Ma sa la Dirigente che € 900.000,00 corrispondono, grosso modo, a 82 pensioni minime?

Per il rendimento del patrimonio abbiamo infatti il seguente prospetto

Anno 2018

Tasso inflazione 0,60%

Rendimento 1,60%

In realtà dal consuntivo 2018 risulta che la performance del patrimonio è stata negativa del - 2,62%.

Anni 2019 – 2020

Tasso inflazione 1,80%

Rendimento atteso 2,80%

Anno 2021

Tasso inflazione 1,50%

Rendimento atteso 2,50%

Dal 2022 al 2070

Tasso inflazione 2%

Rendimento atteso 3%

È stato quindi ipotizzato e proiettato il rendimento massimo consentito dagli Organi vigilanti.

Avrei voluto vedere a raffronto le due ipotesi, cioè il massimo e il minimo. Si prende il massimo consentito perché, diversamente, la sostenibilità di lungo periodo non ci sarebbe ma allora questo dato, certamente non irrilevante, andrebbe specificato, quantomeno per trasparenza.

Alcuni rendimenti caratterizzati da una maggiore rischiosità sono necessari per sostenere la redditività degli attivi, considerato che il 44,5% del portafoglio è composto da obbligazioni, il cui rendimento è quasi nullo come ha detto il Presidente in Bicamerale? Io sono per la negativa perché non si potrà dire agli iscritti non ti posso dare la pensione perché il mercato è andato male. Siamo nell'alveo della previdenza obbligatoria di primo pilastro non in quella volontaria complementare di secondo pilastro dove l'iscritto si sceglie la linea di investimento più confacente alle sue esigenze. Soprattutto nella considerazione, che molti dimenticano, che con la privatizzazione le Casse hanno rinunciato a ogni aiuto dello Stato.

A mio giudizio non è questa la strada: ci vuole una profonda riforma strutturale sullo impianto previdenziale, certamente non facile, perché, con il trascorrere del tempo, si è consolidata la giurisprudenza di Cassazione che non consente di ricorrere al contributo di solidarietà per finanziare la transizione.

Per questo abbiamo bisogno, nel 2020, di un nuovo Presidente lungimirante.

Ci sarà?

Io me lo auguro.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 10 DICEMBRE 2019

Il servizio di tesoreria in Cassa Forense e la responsabilità del management

di Paolo Rosa - Avvocato

Ho già trattato la vicenda in esito alla sentenza del TAR Lazio n. 2405/19. Ritorno sul tema perché, come previsto, la Banca Popolare di Sondrio, aggiudicataria, ha impugnato la sentenza del TAR Lazio e il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello con sentenza n. 8248/19, depositata il 2 dicembre.

(Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 8248/19; depositata il 2 dicembre)

Il Consiglio di Stato ha confermato i dubbi, già espressi dal TAR Lazio (si veda su questa Rivista dello scorso 8 marzo), sull'imparzialità di due commissari di gara, due funzionari, che facevano parte, rispettivamente, del Servizio di tesoreria e dell'Area organizzativa – sistemi informatici e tecnologie in forza a Cassa Forense ed entrambi operanti a stretto contatto con la Banca Popolare di Sondrio, attuale fornitore del Servizio di tesoreria.

Il Consiglio di Stato ha altresì confermato la mancata determinazione nel bando di sub criteri e sub punteggi.

Insomma, una serie di gravi errori che potrebbero ora veder accogliere la domanda di condanna di Cassa Forense alle sanzioni alternative di cui all'art. 123 codice appalti o, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti.

Si pongono qui una serie di interrogativi che, sino a oggi, non hanno avuto risposta:

- perché il medesimo appalto, bandito nel 2017, non è stato aggiudicato?

Nelle informazioni è dato leggere: "Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione".

- perché nel successivo appalto, bandito nel 2018, il valore stimato è stato aumentato del 50%, passando da 5 milioni di euro più IVA a 7,5 milioni di euro più IVA, sempre per la durata quinquennale?

Sia il TAR Lazio prima, che il Consiglio di Stato dopo, hanno messo in discussione la garanzia di imparzialità della commissione.

In base all'art. 77, comma 4, del codice degli appalti: "I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura".

In base all'art. 77, comma 7, del codice degli appalti: "La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte".

La giurisprudenza formatasi intorno alla norma indicata prevede che il principio di imparzialità dei componenti del seggio di gara sia declinato nel senso di garantire la cd. *virgin mind*, ossia la totale mancanza di un pregiudizio nei riguardi dei partecipanti alla gara stessa.

Il divieto di cui al citato art. 77 non si limita a escludere solo i soggetti che abbiano contribuito alla determinazione dei criteri della gara e/o alla redazione degli atti della procedura.

Nel corso del giudizio Cassa Forense non ha fornito elementi obiettivi a sostegno sia dell'impossibilità di avvalersi comunque di funzionari che non avessero in precedenza avuto rapporti con le parti in gara, sia (una volta superato tale presupposto) che in concreto tali rapporti non potevano comunque determinare una situazione di incompatibilità di fatto.

Nel caso di specie uno dei due funzionari era intervenuto anche nella procedura di gara nella triplice veste di team leader del settore tesoreria, RUP della procedura di gara nonché presidente della commissione giudicatrice.

In conclusione, il Consiglio di Stato, sul punto, addebita a Cassa Forense, stazione appaltante, di non essere stata particolarmente rigorosa nella scelta dei commissari di gara anche in considerazione del fatto che conosceva che erano state presentate solo due offerte, una dall'attuale fornitore del Servizio di tesoreria e la seconda dalla BPM.

Mi auguro che Cassa Forense utilizzi i propri mezzi di comunicazione per informare gli iscritti compiutamente di questa vicenda che certamente lascia
perplexi.

Si dovrà ora far seguito a un terzo bando nella speranza che possa essere positivo data la delicatezza e complessità del Servizio di tesoreria.

13 DICEMBRE 2019

Gli avvenimenti culturali di questi giorni

di Paolo Rosa - Avvocato

L'ADEPP, l'Associazione degli Enti di Previdenza Privata, ha pubblicato il IX Rapporto sulla previdenza privata.

Da segnalare il capitolo 2: Il quadro normativo di riferimento del settore previdenziale, redatto dalla dott.ssa Ottavia Trifilò, che così si conclude "Si rimane dunque ancora in attesa della definitiva approvazione ed emanazione del suddetto "Schema di Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, ex articolo 14 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di depositario."

I numeri, di cui al Rapporto, si possono leggere nelle slide di presentazione cliccando [*qui*](#).

Trattasi di un Report di 227 pagine privo però di alcune indicazioni di sistema che io ritengo fondamentali.

Alla pag. 158 si espongono gli andamenti di appositi indici utilizzati al fine di sintetizzare l'andamento di variabili demografiche, quali il numero di attivi e il numero di prestazioni e variabili economiche, quali i flussi di entrate contributive ed uscite per prestazioni.

Non c'è però un'analisi dei bilanci tecnici delle singole Casse e manca una tabella con le indicazioni dei tassi di sostituzione delle varie Casse e l'indicazione, Cassa per Cassa, dell'ammontare del debito pensionistico latente.

L'andamento di tali indici può effettivamente dare un'idea dell'impatto delle situazioni macroeconomiche esterne sull'equilibrio finanziario delle Casse e su come le riforme, fatte e da fare, abbiano, e potranno, influenzare gli indici di sostenibilità di lungo periodo.

Di particolare interesse, invece, l'iniziativa di Banca d'Italia in termini di educazione finanziaria.

Come è dato leggere nella presentazione: Orientarsi nella gestione del denaro e nelle scelte finanziarie è ora più semplice. Dall'utilizzo delle carte di pagamento alle decisioni di indebitamento, risparmio o investimento, L'Economia per tutti può aiutare le persone ad effettuare scelte più consapevoli e prevenire gli errori più comuni nella gestione delle proprie disponibilità economiche. Notizie, video, calcolatori, giochi e infografiche consentiranno un'esperienza di apprendimento divertente e insieme

concreta. Il portale di Educazione Finanziaria della Banca d'Italia, che si pone in naturale continuità con il Portale nazionale "Quello che conta", si rivolge a tutti: giovani e adulti, studenti e docenti. Se vuoi saperne di più, inizia a navigare il portale e guarda i primi video delle serie "Occhio alle scelte" e "Le trappole comportamentali" e continua a seguire il racconto negli episodi che saranno pubblicati nelle prossime settimane. Il materiale è più che sufficiente per trascorrere un week end di studio.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 30421/19; depositata il 21 novembre

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 settembre – 21 novembre 2019, n. 30421

Presidente Manna – Relatore Ghinoy

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'Appello di Roma, per quello che qui ancora rileva, confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva respinto la domanda riconvenzionale con la quale la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense aveva chiesto di dichiarare l'inefficacia ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia liquidata all'avv. D.N.A. degli anni 2000 e 2001, per i quali il pagamento dei contributi non era stato integrale, difettando, in particolare, il contributo minimo e una parte del contributo integrativo, che non potevano essere recuperati in quanto prescritti.

2. La Corte territoriale richiamava l'arresto di questa Corte n. 5672 del 2012, che aveva rilevato che nessuna norma della legge professionale prevede, così come invece avviene per i lavoratori dipendenti, che l'annualità non possa essere accreditata ove i versamenti contributivi siano inferiori al dovuto.

3. Per la cassazione della sentenza la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui D.N.A. non ha opposto attività difensiva.

Considerato in diritto

4. A fondamento del ricorso la Cassa deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. 20 settembre 1980, n. 576, artt. 2, 10 e 11.

Sostiene che la soluzione sposata dalla Corte territoriale si porrebbe in contrasto con l'art. 2 richiamato, che, là ove prevede che la pensione debba essere corrisposta a coloro che abbiano almeno trent'anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, farebbe riferimento alla contribuzione integrale, comprendente sia il contributo soggettivo L. n. 576 del 1980, ex art. 10 commisurato al reddito Irpef, sia il contributo integrativo ex art. 11, commisurato al volume d'affari ai fini IVA.

5. Sostiene che l'interpretazione adottata dal giudice di merito violerebbe gli artt. 2, 3 e 38 Cost. in quanto contrasta con i basilari canoni di ragionevolezza ed idoneità allo scopo che devono presiedere all'interpretazione della legge in materia di previdenza e assistenza, cioè nel caso la parità di trattamento tra i vari avvocati iscritti alla Cassa Forense, perché questa evenienza, nel momento in cui va a scapito della Cassa, va a scapito degli altri avvocati, così ledendo il principio di solidarietà.

6. Aggiunge che dopo il 2005 è stata emanata una norma che prevede l'inefficacia a fini pensionistici dell'anno oggetto di omissione contributiva, anche parziale, contenuta nel "Regolamento per la costituzione della rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta la prescrizione" deliberato dal Comitato dei delegati del 16.12.2005 e approvato con Delib. Interministeriale 24 luglio 2006, pubblicato in G.U. del 16.8.2006, successivamente modificato in "Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenga la prescrizione" deliberato da Comitato dei delegati del 23.9.2011 e approvato con Delib. Interministeriale 27 dicembre 2011.

7. Chiede a questa Corte, nel caso in cui ritenga corretta l'opzione interpretativa adottata dal giudice di merito, di sollevare la questione di legittimità costituzionale della L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 2 per violazione dell'art. 2 Cost., art. 3, comma 1 e art. 38 Cost..

8. Il ricorso non è fondato.

Questa Corte, nella sentenza n. 5672 del 10/04/2012, ha chiarito che nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del versamento dei contributi determini la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e dell'effettività di iscrizione alla Cassa, giacché la normativa prevede solo il pagamento di somme aggiuntive. L'unico aggancio normativo reperibile è quello di cui al citato L. 576 del 1980, art. 2 come sostituito dalla L. 11 febbraio 1992, n. 141, art. 1 che prevede che la pensione di vecchiaia "è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali...". Tuttavia il termine "effettivo" non può interpretarsi come precettivo del fatto che la contribuzione debba essere "integrale", in quanto la comune accezione del termine non fa alcun riferimento ad una "misura". L'aggettivazione usata sta invece ad indicare che la pensione si commisura sulla base della contribuzione "effettivamente" versata, escludendo così ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige invece per il lavoro dipendente e che è ovviamente inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti, in cui l'iscritto e beneficiario delle prestazioni è anche l'unico soggetto tenuto al pagamento della contribuzione. L'obbligo contributivo gravante sul professionista si compone di un contributo soggettivo (L. n. 576 del 1980, art. 10) commisurato al reddito Irpef e determinato sulla base di scaglioni di reddito, con una misura minima predeterminata ed un contributo integrativo (art. 11) ossia una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA; nessuna disposizione della legge professionale prescrive che l'annualità non possa essere accreditata, ove i versamenti siano inferiori ad una determinata

soglia, non vi è quindi la regola del c.d. minimale per la pensionabilità, come invece previsto per i lavoratori dipendenti (cfr. L. n. 638 del 1983, art. 7). È pur vero che con questo meccanismo si finisce con il computare sia ai fini della anzianità contributiva prescritta, sia ai fini della misura della pensione, anche gli anni in cui si è versato meno del dovuto e che detto minore versamento potrebbe anche non influire sull'ammontare della prestazione, andando così a scapito della Cassa, dal momento che allo scopo, come si è detto; rileva la media dei 10 redditi professionali più elevati di cui alle dichiarazioni dei redditi del quindicennio anteriore alla pensione. Tuttavia sembra questo un effetto ineliminabile della mancanza, nell'ambito della legge professionale, di una disposizione che ricollegghi alla parziale omissione contributiva, l'annullamento sia di quanto versato, sia dell'intera annualità.

Tale soluzione, cui occorre dare continuità, è stata poi ribadita da Cass. n. 26962 del 02/12/2013 e da Cass. n. 7621 del 15/04/2015.

9. Non induce a diversa considerazione l'argomento della Cassa per il quale, a seguire la soluzione indicata dalle pronunce richiamate, basterebbe il versamento di un minimo contributo, perché il professionista si veda conteggiato l'intero anno di contribuzione, con conseguenti riflessi negativi sull'intera categoria dei professionisti iscritti, e ciò in aperta contraddizione con la logica della previdenza professionale, improntata a principi solidaristici. Si rileva però in primo luogo che per quanto sopra si è detto sulle modalità di calcolo della pensione, la minore contribuzione versata potrebbe influire sull'ammontare della prestazione. Inoltre, si tratta di un inconveniente dovuto, come già sottolineato nelle predette sentenze, alla mancanza, nell'ambito della legge professionale, di una disposizione che preveda espressamente l'annullamento della contribuzione versata e della relativa annualità in caso di parziale omissione. Esso è comunque frutto di una patologia del sistema, superabile attraverso l'adozione di più rigorosi controlli sulle comunicazioni e sulle dichiarazioni inviate dagli iscritti, al fine di procedere tempestivamente a recupero di quanto dovuto e non versato, in un'ottica di prevalenza dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto a quella dell'esatta corrispondenza, senza limiti di tempo, delle annualità oggetto di contribuzione rispetto a quelle computabili ai fini pensionistici, che pertanto non appare collidere con il principio di uguaglianza, né ledere il principio di solidarietà che impronta il sistema previdenziale.

10. Non vi è luogo ad esaminare gli effetti del "Regolamento per la costituzione della rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta la prescrizione" deliberato dal Comitato dei delegati 16.12.2005 e approvato con Delib. Interministeriale 24 luglio 2006, non risultandone l'applicabilità alla fattispecie ratione

temporis, considerato che le previsioni di detto Regolamento non possono che applicarsi alle pensioni liquidate successivamente alla sua entrata in vigore e, nel caso, si legge a pg. 5 del ricorso che la pensione di vecchiaia è stata erogata al ricorrente dal 1.4.2004.

11. Segue coerente il rigetto del ricorso.

12. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

13. L'esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 30571/19; depositata il 22 novembre

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 settembre – 22 novembre 2019, n. 30571

Presidente Manna – Relatore Ghinoy

Fatti di causa

1. La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quello che qui ancora rileva condannava la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense a restituire a C.S.S.M. , C.S.E. , C.S.E. e B.M. , quali eredi dell'avv. C.S.E. , (anche) la somma di Euro 71.969,58, versata a titolo di contributi integrativi nel periodo dal 2000 al 2008, che era stato fatto oggetto di Delib. di cancellazione del professionista dalla Cassa per incompatibilità derivante dall'esercizio di attività di socio amministratore di società commerciale.

2. Avverso tale pronuncia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura; gli eredi dell'avv. C.S. hanno resistito con controricorso.

3. Parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c. per l'adunanza dinnanzi alla VI Sezione, la quale ha rimesso la causa a questa IV Sezione per la trattazione in pubblica udienza, ritenendo che la questione trattata rivesta natura nomofilattica.

4. La Cassa ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione

5. Con l'unico motivo di censura, la Cassa ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione della L. n. 576 del 1980, artt. 11 e 22 e dell'art. 2033 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l'obbligo di restituzione su di essa gravante a seguito della cancellazione dell'avv. C.S. concernesse non solo i contributi soggettivi, ma anche quelli integrativi.

6. Occorre dunque valutare se sia dovuta o meno la restituzione al professionista dei contributi integrativi versati ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 11 alla Cassa Forense, nell'ipotesi in cui venga accertato l'esercizio della professione in regime di incompatibilità, con conseguente cancellazione retroattiva dalla Cassa.

7. Il ricorso, oltre che ammissibile perché delinea puntualmente la questione devoluta all'esame di questa Corte, è fondato, in quanto la soluzione adottata dalla Corte di merito non appare conforme a diritto.

8. Questa Suprema Corte ha affermato che l'accertamento da parte del giudice di merito di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione legale e, quindi, con la stessa iscrizione all'Albo degli avvocati giustifica la declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale

legittimo con la Cassa forense, con il conseguente venir meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente iscritto, anche se tale incompatibilità non sia stata accertata e perseguita sul piano disciplinare dal Consiglio dell'Ordine competente, di talché al soggetto illegittimamente iscritto spetta la restituzione dei contributi versati, secondo la disciplina dell'art. 2033 c.c. (Cass. n. 15109 del 2005, cit. nella sentenza impugnata).

9. Con precedente arresto n. 10458 del 1998 questa Corte aveva tuttavia anche precisato, sia pure riguardo a fattispecie di restituzione dei contributi per il caso di mancata maturazione del diritto a pensione, che l'obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, dovendosi dare rilievo alla mancata previsione del diritto alla restituzione di detti contributi, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi.

10. Al più risalente arresto deve darsi continuità anche con riferimento alla presente fattispecie, in cui a seguito della Delib. di cancellazione vi è stato l'annullamento retroattivo del rapporto previdenziale.

11. Tale conclusione deriva in primo luogo dalla struttura e funzione del contributo integrativo, disciplinato dalla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 11.

Si tratta di disposizione che prevede che l'obbligo del versamento incombe su tutti gli iscritti agli Albi di avvocato e di procuratore nonché sui praticanti procuratori iscritti alla Cassa, che devono applicare una maggiorazione percentuale (che è stata del 2% sino al 2012) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, maggiorazione ripetibile nei confronti di quest'ultimo. È previsto un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'art. 10, comma 2, dovuto per l'anno stesso. La norma aggiunge che il contributo è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'Albo dei procuratori o degli avvocati o all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione. Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF nè all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale.

12. L'obbligo del versamento del contributo integrativo è dunque strettamente inerente alla prestazione professionale resa in virtù dell'iscrizione all'Albo professionale, tanto che il professionista può ripeterlo nei confronti del cliente (v. Cass. n. 5376 del 2019).

13. La L. n. 319 del 1975, art. 2, comma 3, dispone che l'attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3 "ancorché l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta", ma non revoca in dubbio che l'attività professionale sia stata legittimamente esercitata in virtù dell'iscrizione all'Albo.

14. Ne discende che il contributo integrativo di cui all'art. 11 non viene "indebitamente percepito" dalla Cassa nel periodo di iscrizione, ma viene da questa legittimamente riscosso, in forza delle disposizioni di legge vigenti e in relazione all'esercizio dell'attività professionale consentito dall'iscrizione all'Albo, sicché non trova applicazione l'art. 2033 c.c. che regola in via generale la ripetizione dell'indebito.

15. La soluzione è confortata dalla stessa L. n. 576, art. 22 che prevede espressamente al comma 1, per coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione, solamente "il diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'art. 10, nonché degli eventuali contributi minimi e percentuali previsti dalla precedente legislazione", ma non dei contributi integrativi di cui all'art. 11.

16. Il fatto, poi, che non possa essere oggetto di ripetizione neppure la quota relativa al volume minimo di affari presunto, nel caso in cui esso sia superiore alle prestazioni effettivamente effettuate, deriva dalla finalità specifica dei contributi integrativi, esclusivamente diretti al finanziamento della previdenza di categoria ed espressione di un dovere di solidarietà nell'ambito della categoria professionale (così Cass. n. 10458 del 1998).

17. Una conferma, sia pure indiretta, di tale interpretazione è possibile desumere dalla disposizione di cui all'art. 22 della legge che, al comma 4, prevede il versamento della misura minima dei contributi integrativi anche da parte di quei soggetti (membri del Parlamento, dei consigli regionali, della Corte Costituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura e presidenti delle province e sindaci dei comuni capoluoghi di provincia) che pure sono esonerati dal requisito della continuità dell'esercizio professionale durante il periodo di carica.

18. Il carattere solidaristico della previdenza forense come modellata dalla L. n. 576 del 1980, carattere evidenziato in più arresti della Corte Costituzionale (Corte Cost. nn. 132 e 133 del 1984), non esaurisce del resto i suoi effetti durante il rapporto di iscrizione alla Cassa, mentre la cessazione del rapporto non fa venir meno retroattivamente il vincolo di solidarietà.

19. La restituzione di un contributo pagato al solo fine di solidarietà ne snaturerebbe il contenuto e, impedendo l'attuazione del principio solidaristico costituzionalmente garantito (art. 2 Cost.), sarebbe pure contrario ai principi costituzionali, poiché il fine solidaristico che caratterizza la previdenza forense non viene meno per effetto della cancellazione dell'iscritto.

20. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuova valutazione dell'obbligazione restitutoria della Cassa attenendosi al principio sopra individuato.

21. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

22. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente vittoriosa, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 30670/19; depositata il 25 novembre

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 24 settembre – 25 novembre 2019, n. 30670

Presidente Manna – Relatore Ghinoy

Fatti di causa

1. La Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa città, nella parte in cui questa aveva accolto la domanda presentata da N.U.C.M. e aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense a restituire al professionista la somma di Euro 1.421.917,88, pari all'ammontare dei contributi il cui versamento era divenuto indebito a seguito del provvedimento di cancellazione dalla Cassa per incompatibilità emesso il 29.3.2007 con effetto retroattivo dal 30.9.1991, oltre agli interessi dalla Delib. di cancellazione.

2. I motivi d'appello della Cassa erano disattesi dalla Corte territoriale sulla base dei seguenti rilievi:

- la difesa dalla Cassa aveva riguardato in primo grado soltanto la decadenza dall'iscrizione dell'avvocato N. e non il quantum da questi richiesto in restituzione, se non per quanto attiene alla decorrenza degli interessi legali, sicché la Cassa non poteva dolersi in appello che il primo giudice avesse ritenuto pacifici i presupposti della domanda restitutoria;

- risultavano quindi tardive le deduzioni proposte in appello concernenti l'assenza della previa domanda di restituzione in via amministrativa e l'irripetibilità delle quote dei versamenti effettuati a titolo di contributo integrativo;

- la restituzione del contributo integrativo era comunque dovuta, essendo venuto meno il titolo del relativo versamento;

- l'obbligo di restituzione discendeva direttamente dall'art. 2033 c.c., e gli accessori erano dovuti dalla Delib. di cancellazione, dalla quale era venuta meno la buona fede nella percezione.

3. Per la cassazione della sentenza la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui l'avvocato N. ha resistito con controricorso.

4. Le parti hanno depositato anche memorie ex art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione

5. Come primo motivo di ricorso la Cassa deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e art. 115 c.p.c.. Lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che nessuna espressa specifica contestazione fosse stata formulata in primo grado in ordine al quantum della pretesa restitutoria, mentre la Cassa aveva formulato una generale contestazione sui fatti allegati dalla difesa

avversaria ed aveva chiesto il rigetto per infondatezza del ricorso. Sostiene che l'avvocato N. non aveva allegato i fatti costitutivi della pretesa contributiva limitandosi ad un' apodittica affermazione del credito e che la contestazione dell'an implica di per sé anche la contestazione del quantum richiesto.

6. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 414, 416 e 437 c.p.c. e della L. n. 533 del 1973, art. 7. Il motivo attinge la motivazione della sentenza della Corte d'appello nella parte in cui questa ha ritenuto tardive le deduzioni formulate in secondo grado concernenti l'assenza di previa domanda di restituzione in via amministrativa e l'irripetibilità delle quote dei versamenti effettuati dall'avvocato N. a titolo di contributi integrativi. Sostiene che la mancanza della domanda amministrativa di prestazione previdenziale e assistenziale determina l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

7. Come terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. 20 settembre 1980, n. 576, artt. 11 e 22 e art. 2033 c.c. e lamenta che la Corte abbia ritenuto ripetibile anche la quota di contributi integrativi.

8. Come quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. e sostiene che la Corte d'appello di Milano avrebbe errato là dove ha affermato la decorrenza degli interessi sulle somme indebite dal momento in cui la Cassa aveva disposto la cancellazione dell'avvocato N. per ritenuta incompatibilità. Riferisce che il professionista aveva diffidato la Cassa forense con lettera del 27.3.2009 a non restituire i contributi versati nel periodo di incompatibilità fino a quando la controversia non fosse definita con sentenza non soggetta ad ulteriore gravame.

9. Il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi per primo in ordine di priorità logica, oltre che ammissibile, essendo puntualmente indicata la questione giuridica che viene sottoposta, è fondato.

10. In tema di Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, la necessità della domanda amministrativa in caso di richiesta di rimborso dei contributi è specificamente prevista dalla L. n. 319 del 1975, art. 3, u.c. come modificato dalla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 22 che prevede "la facoltà della Cassa forense di provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata" ed aggiunge all'u.c. che "sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci".

11. La previsione dell' u.c. va intesa in termini generali come riferita a tutte le domande di restituzione di contributi indebitamente versati alla Cassa, sia che si tratti di annualità che di intera posizione previdenziale che sia stata annullata, in quanto costituisce applicazione del principio generale secondo il quale la previa domanda amministrativa è richiesta ogni qual volta sia fatto valere verso l'ente previdenziale un diritto dapprima non riconosciuto o esercitato, e ciò al fine di consentire, con effetto deflattivo rispetto al contenzioso giudiziario, l'antecedente valutazione amministrativa della pretesa.

12. Tale principio - già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 5 agosto 1994, n. 7269, resa in relazione ad una domanda di restituzione di contributi proposta contro l'I.N.P.S - è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ed è stato di recente riaffermato anche in relazione agli accessori del credito previdenziale o assistenziale (Cass. n. 2760 del 30/01/2019), alla domanda di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ai sensi del L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 (Cass. n. 30283 del 22/11/2018) e all'iscrizione al Fondo Volo gestito dall'Inps (Cass. n. 2063 del 30/01/2014).

13. Occorre dunque ribadire che la previa domanda amministrativa costituisce un requisito necessario in generale rispetto ad ogni diritto previdenziale, sia esso inerente a posizioni contributive o a prestazioni vere e proprie, che debba essere azionato; potendosi soltanto ritenere che la domanda non sia necessaria, se la legge non disponga esplicitamente in senso contrario, nei casi di procedimento che debba avanzare ex officio o in quelli in cui l'azione giudiziale sia finalizzata a contrastare una (già esercitata) pretesa dell'ente previdenziale (ad es. accertamento negativo rispetto ad una pretesa di recupero di indebito), oltre che nelle ulteriori ipotesi in cui sull'an del diritto o della prestazione vi sia già stato riconoscimento amministrativo o giudiziale e si discuta esclusivamente sulla regolare corresponsione, anche quantitativa, di quanto dovuto, sulla base di posizioni o diritti previdenziali la cui consistenza (posizioni previdenziali) o sussistenza (diritti a prestazioni) sia però già certa inter partes (Cass. n. 30283/2018, cit.).

14. Nel caso in esame, la domanda di restituzione è stata proposta per la prima volta in sede giudiziaria, in quanto in precedenza l'avv. N. aveva al contrario diffidato la Cassa con lettera del 27.3.2009 a non restituire i contributi versati nel periodo di incompatibilità sino a quando la controversia relativa all'annullamento della posizione non fosse definita con sentenza definitiva. Il ricorso in effetti aveva ad oggetto in via principale il ripristino dell'iscrizione alla Cassa dal 1991 al 2006 e, in via subordinata, la restituzione dei contributi, il cui preciso ammontare prima del giudizio non era stato oggetto di definizione tra le parti.

15. Il secondo motivo di ricorso deve dunque essere accolto, con assorbimento degli altri.

16. La mancanza della domanda amministrativa, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, determina l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 11438 del 10/05/2017, n. 17395 del 29/08/2016, n. 24103 del 29/12/2004, Sez. Un. 7269/1994, cit.).

17. Deve dichiararsi improponibile dunque nel caso la domanda di restituzione dei contributi che ne occupa, con la conseguente cassazione senza rinvio ex art. 382 c.p.c., u.c., della sentenza impugnata perché la causa in parte qua non poteva essere proposta.

18. Le spese dell'intero processo devono essere compensate tra le parti, in assenza di precedenti di questa Corte sulla specifica questione.

19. L'esito del giudizio determina l'insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.